

# 491<sup>a</sup> SEDUTA

## MERCLEDÌ 30 GENNAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente BO

e del Vice Presidente MOLÈ

### INDICE

<p>Congedi . . . . . Pag. 20127</p> <p><b>Disegni di legge:</b></p> <p>Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 20127</p> <p>Presentazione . . . . . 20130, 20153</p> <p>Trasmissione . . . . . 20127</p> <p>« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), <i>d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri</i>; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli Enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), <i>d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri</i>; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), <i>d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri</i>; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183) (Seguito della discussione):</p> <p>AMIGONI . . . . . 20145, 20146, 20147</p> <p>ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . . 20134 e <i>passim</i></p>	<p>BRAITENBERG . . . . . Pag. 20151</p> <p>CERICA . . . . . 20140, 20146</p> <p>CERUTTI . . . . . 20131 e <i>passim</i></p> <p>DE GIOVINE . . . . . 20142</p> <p>DE LUCA Carlo . . . . . 20150</p> <p>FORTUNATI . . . . . 20132 e <i>passim</i></p> <p>MARINA . . . . . 20132 e <i>passim</i></p> <p>MONNI . . . . . 20150</p> <p>RODA . . . . . 20135 e <i>passim</i></p> <p>TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . . 20133 e <i>passim</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Interrogazioni:</b></p> <p>Annunzio . . . . . 20168</p> <p>Svolgimento:</p> <p>ASARO . . . . . 20167</p> <p>BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 20159 e <i>passim</i></p> <p>BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . 20163</p> <p>BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . . 20155</p> <p>DE LUCA Luca . . . . . 20162</p> <p>MONTAGNANI . . . . . 20156</p> <p>PALERMO . . . . . 20163, 20165</p> <p>PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 20154</p> <p>SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . . 20165, 20166</p> <p>SPEZZANO . . . . . 20154 e <i>passim</i></p>
---	---

491<sup>a</sup> SEDUTA

DISCUSSIONI

30 GENNAIO 1957

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . pag 20157 e *passim*

**Mozioni:**

Per la discussione:

PRESIDENTE . . . . . 20168  
SANTERO . . . . . 20168

**Per la morte dell'onorevole Lovera e del professor Bartoli:**

PRESIDENTE . . . . . pag. 20130  
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* . . . . . 20129  
GIUA . . . . . 20129  
MANCINO . . . . . 20129  
SALARI . . . . . 20129  
TOMÈ . . . . . 20128

## Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Corbellini per giorni 4 e Tibaldi per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

### Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal comune di Gravina, in provincia di Bari » (1837), di iniziativa del deputato Troisi;

« Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1838), di iniziativa del deputato Lucifredi;

« Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075,

ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908 » (1839);

« Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie » (1840);

« Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, ai Consigli nazionali professionali » (1841), di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri;

« Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova » (1842).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Destinazione della somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila) ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo » (1794);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli

ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1781);

« Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali » (1812);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sulla esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli » (1762);

« Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati » (1792);

« Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1796);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo speciale transitorio del personale scientifico e direttivo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità » (570), d'iniziativa del senatore Russo Salvatore;

« Compensi ai Presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica » (1595), d'iniziativa dei senatori Negroni ed Elia;

« Contributo al Centro internazionale di studi umanistici » (1806), d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile):

« Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » (1576);

« Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata " Petrulli " in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (1633), di iniziativa dei deputati Geraci ed altri;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (628), d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri;

« Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1º febbraio 1945 » (1815), d'iniziativa del deputato Ceccherini.

#### Per la morte dell'onorevole Lovera e del professor Bartoli.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Onorevoli senatori, nella notte tra lunedì e martedì è venuto improvvisamente a mancare ai vivi il professor Felice Lovera, senatore della prima legislatura della Repubblica. È stato colto da infarto cardiaco in un albergo di Udine, dove si era recato per assolvere alle sue funzioni di ispettore centrale della Scuola Media non statale.

Nato a Valdieri, in provincia di Cuneo, nel 1901, era stato eletto senatore per la Democrazia cristiana nel 1948 nel collegio di Casale Monferrato, dove aveva trascorso gli anni della guerra e del dopoguerra e dove era preside del Liceo scientifico. Proveniva dalle file della Azione cattolica. Da giovane era stato membro del Circolo universitario « Cesare Balbo » di Torino. Capitano di cavalleria in congedo, aveva partecipato alla lotta di liberazione nelle divisioni « Monferrato » e « Patria ». Fu tra i fondatori del movimento e del partito della Democrazia cristiana in provincia di Alessandria.

Questi gli aridi dati biografici. Essi possono dire poco per coloro che non l'hanno conosciuto e non hanno avuto dimestichezza di vita con lui. Per gli altri, per i colleghi della prima legislatura che l'hanno visto dinamico, intelligente, polemico attore della vita parlamentare di Palazzo Madama, gli aridi cenni biografici prendono rilievo e calore dal ricordo della cara, simpatica figura e delle preclari doti che arricchivano il suo spirito.

Era un generoso, un combattente senza riserve per la buona causa dell'elevazione sociale delle classi umili e per la affermazione dei principi sociali cristiani nella società moderna. Sentiva profondamente il dovere della solidarietà umana e cristiana, non negava mai aiuto e consiglio a coloro che si rivolgevano a lui.

Ad un temperamento combattivo univa una squisita gentilezza d'animo e cordiale espansività di carattere, tale da renderne sempre gradita ed allietante la compagnia. Povero Lovera! Anche tu sei passato come una meteora luminosa tra noi dando calore e luce a quanti ti erano vicini. Il nostro spirito conturbato e profondamente addolorato non sa adattarsi al pensiero che tu non debba ritornare più a dare sapore e fiducia a queste nostre giornate di combattenti sugli spalti della vita politica. È un'altra luce che si spegne attorno a noi. Ci resta ancora solo il conforto del tuo ricordo e della speranza cristiana cui ha informato costantemente la tua vita ideale.

Alla vedova, così duramente colpita, al fratello, ai parenti tutti l'espressione della nostra viva, profonda partecipazione.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. I socialisti si associano alla nobile commemorazione testè fatta dal senatore Tomè. Noi ricordiamo il senatore Lovera non solo per la sua attività nel campo parlamentare, ma anche per il suo interessamento per i problemi della scuola. E a questi problemi, mi sia dato anche di ricordarlo, egli portò un notevole contributo nella sua città di Casale. Il suo interessamento per l'Istituto che dirigeva non

era solamente burocratico, ma mirava a portare la numerosa massa degli allievi all'altezza dell'insegnamento moderno.

È per questo che coloro i quali si interessano in Piemonte dei problemi culturali ricorderanno sempre con vivo cordoglio la fine dolorosa di Lovera; ne ricorderanno sempre con ammirazione il nome e l'opera d'insegnante.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Il Gruppo comunista si associa ai sentimenti di cordoglio espressi in memoria del collega scomparso.

SALARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI. Onorevoli colleghi, è scomparso in questi giorni silenziosamente, come silenziosamente era vissuto, un grande figlio della mia terra: il senatore professore Alfonso Bartoli, nato a Foligno. Era stato nominato senatore nel 1939 soltanto per i suoi alti meriti di appassionato cultore della romanità. Si era infatti fin dalla giovinezza dedicato agli studi di archeologia, assurgendo a grande fama e succedendo all'altro grande studioso di questa materia, Giacomo Boni, alla direzione dell'ufficio Scavi, da dove passò poi alla Cattedra di topografia presso l'Università di Roma.

Si deve al professor Bartoli principalmente se le rovine del Foro romano, del Palatino e della Curia romana, possono ricordare oggi al frettoloso uomo moderno il senso dell'eterno e dell'universale. Penso che da quest'Aula debba doverosamente esprimersi una parola di cordoglio per la perdita di questo cittadino che della propria vita fece un canto perenne alle bellezze e alla gloria di Roma.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi associo, a nome del Governo, alla commemora-

zione del senatore Lovera, desiderando mettere in evidenza, dopo che i senatori hanno ricordato la sua attività in questa Assemblea nel corso della prima legislatura, il fatto che, non rieletto nella seconda legislatura del Senato, egli non chiese posizioni di privilegio o di favore all'autorità governativa, ma tornò silenziosamente al proprio lavoro. Mi pare che, nel momento in cui onoriamo la sua memoria, debba essere ricordato anche questo suo gesto di nobiltà e di carattere.

Mi associo anche, a nome del Governo, alle parole che sono state dette in ricordo del professor Alfonso Bartoli, che resterà fra i benemeriti della restituzione in valore di ciò che di più bello vi è nella tradizione della nostra città di Roma. Era veramente un uomo di studio, di gusto artistico non comune ed una di quelle distaccate figure alle quali spetta il merito di aver fatto ciò che di più serio è stato compiuto per rendere la nostra capitale veramente degna delle proprie tradizioni e della propria missione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza si unisce con animo commosso alla rievocazione del senatore Felice Lovera, il quale, come è stato ben detto, fu esemplare uomo di scuola e valoroso ed attivo parlamentare. Molti di noi ricordano la sua assidua ed appassionata partecipazione ai lavori della prima legislatura del Senato della Repubblica ed insieme rammentano le doti di cordialità, di umanità, di gentilezza che egli manifestava nei rapporti con tutti i colleghi ed amici. Anche per questo, la notizia della sua morte improvvisa ed immatura ci colpisce profondamente ed io penso che le condoglianze che la Presidenza esprimerà alla famiglia dello scomparso saranno il segno di un sentimento condiviso da tutti i membri dell'Assemblea.

Mi associo anche alle parole di rievocazione che sono state pronunciate in memoria del professor Alfonso Bartoli.

#### **Presentazione di disegni di legge.**

**ZOLI, Ministro del bilancio.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZOLI, Ministro del bilancio.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1845);

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1844);

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1843);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1848);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1846);

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1847);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1849);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1850).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Ministro del bilancio della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia po-

**polare ed economica e relativi finanziamenti » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare » (1020), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli Enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare », d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 13. Si dia pertanto lettura dell'articolo 14.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 14.

Il proprietario al quale sia stato imposto di cedere le aree per la formazione di vie o piazze a sensi dell'art. 42 della legge urbanistica generale, o che tale cessione abbia fatta gratuitamente per concorrere alla edificabilità, o alla valorizzazione della zona o per l'attuazione di servizi pubblici o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuti dal Comune, ha diritto, per una volta tanto, alla detrazione dalla imposta sulle aree fabbricabili di un importo pari al valore della cessione effettuata.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Cerutti, Roda, Montagnani, Cianca, Bardellini, Cerabona, Minio, Molinari e Farina han-

no presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Il proprietario al quale », le seguenti: « successivamente alla entrata in vigore della presente legge ».

Il senatore Cerutti ha facoltà di svolgerlo.

CERUTTI. Onorevoli colleghi, il tema di questo articolo, e conseguentemente di questo emendamento, non riguarda l'attività dei piccoli coltivatori diretti od altri casi del genere, ma proprio specificamente l'attività di quelli che sono gli speculatori o, se piace meglio, di quelli che sono gli imprenditori di costruzioni e i commercianti di aree edificabili.

Come avviene normalmente? Le aree prospicenti le vecchie strade preesistenti allo sviluppo edilizio hanno un fronte stradale modesto e si espandono di solito in profondità. Chi vuole valorizzare l'area costruisce a sue spese le strade necessarie al completo suo sfruttamento. Ed allora mi appello all'esperienza dei colleghi che hanno avuto l'onere e l'onore di far parte di amministrazioni comunali e che ricordano che in tal momento si svolge una piccola schermaglia tra il proprietario dell'area e l'amministrazione comunale. Il proprietario dell'area desidera che queste strade diventino di proprietà comunale perchè ciò significa, per necessaria conseguenza, l'assunzione da parte del Comune di tutti gli oneri conseguenti: manutenzione ed installazione di illuminazione, gas, acquedotti, fognature; l'amministrazione comunale invece desidera ritardare il più possibile questo dono. Per cui, quando vediamo nell'articolo la proposta di esentare dalla tassa tutti coloro che hanno fatto cessione gratuita alle Amministrazioni comunali di queste aree, evidentemente non dobbiamo supporre di trovarci di fronte a persona che si sia spogliata di qualcosa a favore del Comune, *animo beneficiandi*, ma a persona che ha tratto utilità dal suo stesso spoglio.

Che questo possa essere utile ed equo per l'avvenire siamo d'accordo, ma non possiamo considerare ciò che è avvenuto per il passato. Se qualcuno, nella libera sua determinazione e prescindendo dalla legge in esame, ha dato per il proprio interesse e per il proprio vantaggio delle aree al Comune, non è derivato da

tale cessione un beneficio per il Comune ma per le proprietà contermini e non vi è motivo per l'esenzione dall'imposta.

Per questo abbiamo proposto un emendamento che mira ad escludere l'esenzione sia per i passati espropri a sensi della legge urbanistica generale, che potrebbero essere di poca entità dato che la legge ha avuto recente applicazione, sia per tutti quei trasferimenti, per tutte quelle cessioni gratuite fatte da un proprietario di aree all'amministrazione comunale; se ne deve però tener conto per l'avvenire quando la valutazione delle conseguenze di questa legge potrà influire sulla determinazione delle future cessioni.

Inoltre io ritengo che si dovrebbe dire: « Il proprietario al quale venga imposto » invece di « sia stato imposto » e « che tale cessione faccia » invece che « abbia fatta ».

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io sono contrario a questo emendamento per una ragione di equità. Per quale motivo coloro che per la ubicazione del loro terreno non hanno fatto alcuna cessione devono essere privilegiati rispetto a coloro che per ragioni diverse — non si può dire che l'abbiano fatto per il proprio interesse; ci sono delle imposizioni di natura, diciamo così, pubblica ed altre imposizioni di carattere tecnico — hanno effettivamente fatto un sacrificio a favore della collettività? Di questo sacrificio deve essere tenuto conto in questo caso, perchè altrimenti creiamo una disparità, nel senso che coloro che hanno dovuto sacrificare una determinata quantità di aree a favore della collettività sono, in un certo qual senso, puniti, perchè questa cessione non viene calcolata a nessun effetto, mentre viceversa vi è un valore sostanziale da tenere presente quando si va a prelevare del denaro a favore della collettività (quale è l'importo della tassa) da coloro che non hanno ceduto nessuna porzione delle loro aree.

Ecco perchè sono contrario al primo emendamento, che suggerisce di aggiungere le parole « successivamente all'entrata in vigore

della legge » e al secondo emendamento che determina come e quando deve essere stabilito questo valore.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Perchè il Senato possa decidere con cognizione di causa, è opportuno chiarire la portata del testo dell'articolo 14 formulato dalla Commissione. In esso si dice che i proprietari i quali abbiano ceduto delle aree, ma sulle quali aree non è detto che sia stata fissata l'imposta (*interruzione del senatore Marina*), hanno diritto alla detrazione, dall'importo delle imposte che debbono corrispondere per altre aree, del valore delle aree cedute.

La questione è allora la seguente. Anzitutto possono esservi cittadini che hanno ceduto delle aree 50, 100 o 200 anni or sono alla comunità. Non vi è alcun riferimento temporale alla data delle cessioni. D'altra parte se siamo stimolati a fare il conto di tutti i vantaggi che dati cittadini hanno offerto alla comunità mediante la cessione di aree, non possiamo non tener conto, in ogni caso, di tutti i vantaggi che i cittadini hanno ricevuto dalla comunità prima, durante e dopo la cessione.

Vi sono certo atti filantropici, ma nella normalità dei casi ha ragione il collega Cerutti, che ha parlato prima. Chi ha vissuto le vicende delle amministrazioni comunali sa benissimo che molte cessioni avvengono proprio attraverso una specie di accordo fra l'ente pubblico ed il privato al fine di dare sviluppo ad un certo tipo di attività, in una data direzione piuttosto che in un'altra.

Pertanto, quando con l'emendamento presentato dalla nostra parte si tiene conto delle cessioni solo per l'avvenire, a mio avviso si fa già uno sforzo notevole, perchè non v'è dubbio che la norma dell'articolo 14, in sé e per sé, è una norma *abnorme*. Non riesco a capire per quale ragione una data liberalità debba essere computata successivamente in sede tributaria. Si tratta di una liberalità di strano tipo; le autentiche liberalità non si fanno pesare in sede tributaria, a nessuno scopo. Se il tributo



incidesse sull'oggetto della liberalità, la norma dell'articolo 14 avrebbe senso per il passato. Ma il tributo non viene ad incidere sull'oggetto della liberalità.

Ora, lo scopo fondamentale del tributo non è tanto fiscale, ma di politica economica, poichè si tende a determinare un certo livello dei prezzi delle aree e a mettere a disposizione degli enti pubblici un determinato volume di aree. Se, quindi, si può concepire uno strumento eccezionale, qual'è quello dell'articolo 14, nel settore tributario e nel quadro delle detrazioni fiscali, lo strumento deve in ogni caso essere proiettato nel futuro e non può valere per il passato. Fra l'altro, la retroattività metterebbe in discussione una quantità di rapporti, data anche l'incertezza di sapere i limiti temporali entro cui potrebbe agire la norma in questione. S'aprirebbe una congerie di contestazioni. Quanti conoscono la vita dei Comuni, sanno che sull'origine di determinate cessioni di aree, di strade e di piazze, ancora oggi si sta discutendo, perchè alcuni sostengono una determinata origine ed altri ne sostengono una diversa. Se non vogliamo che l'articolo 14 diventi una fonte di continue contestazioni, dobbiamo dare una indicazione precisa e dobbiamo fare in modo che la norma sia proiettata nell'avvenire, per consentire alle Amministrazioni comunali di fare i conti del dare e dell'avere proprio in tutte quelle transazioni sistematiche e metodiche, che esse necessariamente sono costrette a compiere nei confronti della collettività e nei riguardi di cessioni di aree.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione innanzitutto deve rilevare un errore di stampa nel primo comma di questo articolo, per cui là dove è scritto « articolo 42 » si deve leggere « articolo 24 ».

Ebbene, leggendo appunto l'articolo 24 della legge urbanistica generale, troviamo che « per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere, a

scomputo del contributo di miglìoria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare, fino a profondità massima di metri 15 ». Dunque, coloro ai quali sia stato imposto di cedere le aree per la formazione di vie o piazze, a' sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica, avevano il diritto riconosciuto dalla legge di scomputare l'importo dal contributo di miglìoria.

Ora, è vero che l'imposta sul valore delle aree fabbricabili non è il contributo di miglìoria, ma è sostanzialmente basata sullo stesso concetto per il quale si sarebbe dovuto applicare il contributo di miglìoria. È parso quindi alla Commissione che a coloro a cui è stato fatto obbligo, con una determinata promessa, di cedere aree per la destinazione specifica prevista dalla legge, si dovesse dire: come voi avevate diritto a scomputarne il valore dal contributo di miglìoria, così vi si scomputa lo stesso valore dall'imposta sulle aree fabbricabili che andiamo a sostituire praticamente al contributo di miglìoria.

Per questo, sulla parte che riguarda le cessioni obbligatorie, pare a noi che debba essere mantenuto il testo della Commissione, con decorrenza, se vogliamo essere esatti, dall'entrata in vigore della legge urbanistica generale; non per le cessioni fatte prima, anche perchè certamente le cessioni obbligatorie non possono essere state fatte prima, in base alla legge urbanistica generale.

Invece, secondo noi, la questione può essere discutibile nei riguardi delle cessioni che siano state fatte volontariamente e gratuitamente per concorrere alla edificabilità o alla valorizzazione della zona o per l'attuazione di servizi pubblici o per motivi di utilità pubblica riconosciuti dal Comune. Questa estensione è stata proposta dalla Commissione per un fondamentale concetto di equità, perchè si sa che in molti casi la minaccia dell'imposizione a sensi dell'articolo 24 ha fatto sì che i proprietari cedessero direttamente il suolo per le vie e le piazze, per cui, una volta imposta la cessione di aree per vie e piazze, sembrava di doverla estendere anche a coloro che avessero ceduto per l'attuazione di servizi pubblici. Comunque, possiamo anche ammettere la distinzione, se si vuole; coloro i quali hanno fatto la cessione

o per obbligo o gratuitamente o in modo volontario per la costruzione di vie e piazze, avranno l'esenzione con effetto dall'entrata in vigore della legge urbanistica, e coloro i quali invece hanno fatto la cessione per l'attuazione di servizi pubblici l'avranno dall'entrata in vigore della presente legge. Ritengo però che sarebbe una distinzione fondamentalmente iniqua, mentre invece il testo della Commissione rappresenta l'applicazione degli stessi principi di equità che avevano ispirato l'articolo 24 e che in fondo oggi non troverebbero che un lieve allargamento.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Signor Presidente, io sono piuttosto perplesso proprio per la ragione addotta dal senatore Trabucchi, che cioè l'articolo 24 della legge di urbanistica generale a chi aveva avuto questa diminuzione di patrimonio per fine pubblico, dava in premio o meglio in corrispettivo il defalco dal contributo di miglioria. Quindi chi ha avuto nel passato quella diminuzione di patrimonio ha al suo attivo la possibilità, qualora gli venga imposto il contributo di miglioria, di avere il defalco delle somme rispettive nel contributo di miglioria. Riformando noi con la disposizione in vigore il contributo di miglioria, abbiamo una nuova disciplina in questo settore. Nella nuova disciplina mi pare che sia giusto inserire questo defalco non più del tributo di miglioria ma della imposta di cui noi stiamo discorrendo. Per questo a me parrebbe più equo che noi accettassimo l'emendamento nel senso cioè di dividere quello che è il passato, per cui opererà il disposto dell'articolo 24 della legge di urbanistica generale, e quello che è il futuro, dopo l'entrata in vigore di questa legge, per cui opererà invece l'articolo 14. Io, dico la verità, ritenevo che fosse anzi superflua questa specificazione perchè avevo interpretato l'articolo 14 come pacificamente orientato solo nei confronti di questa diminuzione di patrimonio per il momento in cui questo disegno di legge sarà legge dello Stato.

Comunque, siccome qui c'è una interpretazione differente — mi spiace di non essere in questo d'accordo col relatore — credo che sia più giusto che noi mettiamo l'introduzione proposta dal senatore Cerutti, proprio in quanto non lasciamo senza un corrispettivo i proprietari che abbiano fin qui contribuito volontariamente o no a queste opere di piano regolatore o opere analoghe; perchè esse hanno avuto o avranno il vantaggio di non pagare il tributo di miglioria.

**CERUTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERUTTI.** Sono d'accordo con i concetti espressi dall'onorevole Ministro, che finiscono in sostanza per costituire una modifica che io concreto nel senso di inserire le parole da me proposte dopo le altre: « o che tale cessione faccia ».

**TRABUCCHI, relatore.** Ma, anzichè « gratuitamente », è più giusto dire « a titolo gratuito ».

**CERUTTI.** Siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Si dia allora lettura dell'articolo 14 come risulta in seguito agli emendamenti concordati.

**TOMÈ, Segretario :**

« Il proprietario al quale venga imposto di cedere le aree per la formazione di vie o piazze, ai sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica generale, o che tale cessione faccia, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo gratuito, per concorrere alla edificabilità, o alla valorizzazione della zona, o per l'attuazione di servizi pubblici o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuti dal Comune, ha diritto, per una volta tanto, alla detrazione dalla imposta sulle aree fabbricabili di un importo pari al valore della cessione effettuata ».

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Roda, Giacometti, Cerutti, Busoni, Grammatico e Bardellini hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**TOMÈ, Segretario:**

« *Aggiungere in fine i commi seguenti:*

” Il valore delle cessioni effettuate sarà stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, a norma dell'articolo 9 della presente legge, terz'ultimo capoverso.

” Contro la suddetta valutazione è dato diritto alla parte di proporre opposizioni, ai soli fini di una diversa valutazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ” ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**RODA.** Onorevoli colleghi, dal momento che abbiamo giustamente accolto il principio che il valore delle aree cedute gratuitamente deve essere detratto ai fini dell'imposta, ad evitare un contenzioso defatigante si deve stabilire chi procederà a fissare questo valore.

Ora siccome all'articolo 9 abbiamo previsto che l'Ufficio tecnico erariale è competente a deliberare sull'incremento di valore che subisce una certa area, noi riteniamo che sia questo l'Ufficio che deve fissare il valore delle aree cedute, per la detrazione dal tributo dovuto dal possessore o proprietario delle aree che invece sono oggetto di imposta. L'Ufficio tecnico erariale è organo che ha i requisiti ed i mezzi idonei per stabilire quale è detto valore che si riferisce alle aree gratuitamente cedute agli Enti ed ai Comuni. Esso quindi deve essere chiamato a stabilire la misura di detto valore da accogliere in detrazione del tributo dovuto dal soggetto passivo d'imposta.

**MARINA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARINA.** Il senatore Roda ha portato delle ragioni che non mi convincono, in quanto che c'è già la valutazione dell'area ad un determinato prezzo, che è quello che servirà per applicare l'imposta. Ora è questo il prezzo che deve

essere detratto. Non ci debbono essere valutazioni diverse. Inoltre la strada indicata dal senatore Roda non è certo la via maestra per arrivare ad una valutazione rapida, in quanto che la procedura dell'Ufficio tecnico erariale sarà più lunga di quella dell'ufficio municipale.

Quindi ritengo che questo emendamento non debba essere accolto, perchè mi sembra che complichj invece che migliorare l'articolo 14.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione è d'accordo sul primo comma perchè tende a precisare l'organo al quale si può ricorrere per l'accertamento del valore. Aggiungerebbe solo le parole: « in caso di mancato accordo ».

Quanto al secondo comma, si fermerebbe alle parole: « ai fini di una diversa valutazione », perchè riferirsi alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, vuol dire citare la legge sull'espropriazione che in questo caso è fuori questione.

Concludendo, al primo comma dell'emendamento aggiungerei dopo le parole « sarà stabilito » le altre « in caso di mancato accordo »; al secondo comma toglierei le parole « soli » prima di « fini » e sopprimerei l'ultimo inciso « ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Io sono sostanzialmente d'accordo. Ciò che verrebbe soppresso praticamente significa il ricorso al tribunale agli effetti della valutazione e, in mancanza di ricorso entro un determinato termine considerer per buono il valore che era stato determinato. Poichè per altro forse questo è superfluo, perchè risponde ad una norma di carattere generale, io accetto il testo suggerito dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Roda, Giacometti ed altri così modificato:

« Il valore delle cessioni effettuate sarà stabilito, in caso di mancato accordo, dall'Ufficio

tecnico erariale, a norma dell'articolo 9 della presente legge, terz'ultimo capoverso.

Contro la suddetta valutazione è dato diritto alla parte di proporre opposizione ai fini di una diversa valutazione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14-bis.

TOMÈ, *Segretario* :

#### Art. 14-bis

L'aumento di valore delle aree fabbricabili assoggettato al contributo di miglioria specifica ai sensi degli articoli da 33 a 37 della presente legge si detrae ad ogni effetto dal valore denunciato o accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'anno di inizio dell'opera pubblica.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

TOMÈ, *Segretario* :

#### Art. 15.

La riscossione della imposta sulle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette.

Il debito di imposta è garantito sulle aree di cui si tratta ed assistito da diritti di prelazione sul valore delle singole aree seguendo immediatamente i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5 del Codice Civile.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emenda-

menti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Amigoni ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario* :

« Dopo il primo comma, inserire il comma seguente : " Il pagamento dell'imposta relativa ai primi due anni di applicazione del tributo sarà ripartito in 24 rate bimestrali su richiesta dell'interessato " ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Come i senatori ricorderanno, eravamo rimasti in sospeso sull'emendamento del senatore Jannuzzi al quinto comma dell'articolo 10, dato che ci si era riservati di consultarci per vedere se poteva essere trovata una formula di gradimento se non di tutti almeno di una larga parte dei senatori. La questione è stata dibattuta ieri sera dopo la seduta, in una riunione che si è fatta alla presenza dei senatori che avevano partecipato alla discussione di questo emendamento e ci si è trovati d'accordo nel prendere in considerazione la posizione del contribuente che abbia da dover pagare per questa nuova imposta una cifra alta — che abbiamo fissato in cinquanta milioni all'anno per i primi due anni — non nel senso di consentirgli il pagamento in natura, il conferimento del bene al Comune scelto dal Comune stesso, ma di dare a questo contribuente, particolarmente gravato dalla legge in senso quantitativo, un'agevolazione sul periodo di tempo entro il quale deve pagare il tributo. Così, mentre per la generalità dei contribuenti si fissa un determinato periodo, ci si è trovati concordi ieri sera, nell'esame dell'emendamento Amigoni all'articolo 15, di proporre un ampliamento di questo emendamento, nel senso cioè — oltre alla soppressione delle parole: « su richiesta dell'interessato », che sono sembrate un non opportuno riferimento — di fissare che il pagamen-

to dell'imposta per i primi due anni è ripartito in 24 rate bimestrali per la generalità dei contribuenti, ed è invece elevato a 36 rate bimestrali per quei contribuenti che abbiano un carico di imposta superiore ai 50 milioni all'anno per i primi due anni.

Questo dovevo dire, a titolo informativo, al Senato, e sarei lieto se il senatore Jannuzzi prendesse atto che la finalità da lui prospettata è stata condivisa, ma si è trovata una soluzione che consente di far fronte alle obiezioni che alcuni senatori avevano avanzato, specie in riferimento alla innovazione che si apportava al nostro sistema tributario. Il Governo, che aveva espresso la sua opinione in proposito, ha aderito a questa maggiore rateazione ritenendo che effettivamente il pagamento in 36 bimestri possa evitare a qualunque contribuente, anche al contribuente maggiormente gravato, di esser vittima di speculatori i quali altrimenti potrebbero operare con proprio vantaggio, se si trovassero dinanzi ad un contribuente spinto in un termine più breve a dover versare tutto il proprio carico di imposta. Quindi, io non so se formalmente la proposta sarà fatta dalla Commissione; in caso contrario la farà il Governo.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. C'è un'ultima parte dell'emendamento di cui l'onorevole Ministro forse non ha preso nota: quella riguardante il contribuente che paga in un'unica soluzione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non ero io che dovevo comunicare l'emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Si è voluta accordare, al contribuente che paghi in una unica soluzione entro i 60 giorni dalla pubblicazione del ruolo, la riduzione — si era detto ieri — del 15 per cento. Pregherei l'onorevole Ministro di acconsentire ad una riduzione anche del 20 per cento, perchè, fatti i conti, è risultato che non c'è interesse al pagamento anticipato se non si arriva ad un 20 per cento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dello emendamento concordato tra il senatore Amigoni, la Commissione ed il Governo.

TOMÈ, *Segretario*:

«Dopo il primo comma dell'articolo 15, inserire il comma seguente: " Il pagamento dell'imposta relativa ai primi due anni di applicazione del tributo sarà ripartito in 24 rate bimestrali. Per coloro che hanno un carico annuo di imposta superiore ai cinquanta milioni, il pagamento sarà ripartito in 36 rate bimestrali. Al contribuente che paghi in una soluzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del ruolo, è accordata la riduzione del 20 per cento " ».

PRESIDENTE. Dovrei ora chiedere al senatore Jannuzzi, presentatore dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 9 che era stato ieri accantonato, se mantiene l'emendamento stesso. Il senatore Jannuzzi, però, non è presente.

MARINA. Faccio mio l'emendamento del senatore Jannuzzi e chiedo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento del senatore Jannuzzi, fatto proprio dal senatore Marina.

TOMÈ, *Segretario*:

«Dopo il quinto comma, inserire il comma seguente:

" I Comuni acquisteranno dai proprietari debitori di imposta secondo le norme della presente legge, i quali ne facciano richiesta al momento della denuncia, lotti di aree edificabili di valore complessivo non superiore all'importo del tributo, al prezzo denunciato o rettificato ed accertato, con facoltà del Comune di scelta fra quelli posseduti dall'offerente " ».

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Amigoni nel testo concordato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 15. Se ne dia nuovamente lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il debito di imposta è garantito sulle aree di cui si tratta ed assistito da diritto di prelazione sul valore delle singole aree seguendo immediatamente i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5, del Codice civile ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con l'approvazione di questo articolo è esaurito il titolo primo del disegno di legge. È opportuno, prima di discutere il titolo secondo, riprendere in esame gli emendamenti accantonati, ed esattamente quelli relativi all'articolo 6 e all'articolo 6-bis.

Si dia lettura dell'emendamento presentato sull'articolo 6 dai senatori Montagnani, Roda, Gramegna, Cianca, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona.

TOMÈ, *Segretario*:

« Aggiungere alla fine della lettera c) le seguenti parole: " da parte degli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Su questo punto eravamo d'accordo con la Commissione di trovare una formula che non si allontanasse dal progetto Romita, il quale comprende, oltre agli Enti indicati nella prima parte dell'articolo 5, an-

che le cooperative, ecc. La Commissione è d'accordo?

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Per quanto si sia studiato, anche insieme con il senatore De Luca Angelo, relatore dell'altro disegno di legge, non siamo riusciti a trovare una soluzione a questo problema, la quale concili i due testi. La Commissione pertanto non può che rimettersi al Senato, avvertendo però che se il Senato, adotterà la formula della lettera c) del testo attualmente formulato, allora potrà passare il testo dell'articolo 9 come è stato formulato nel disegno di legge n. 1181. Se invece si adotterà la soluzione Cerutti, intesa ad esentare solo le aree destinate all'edilizia popolare degli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge, bisognerà riesaminare il problema dei piani di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 1181, creando delle sottodistinzioni, stabilendo cioè che vi siano nello stesso piano le zone destinate ad edilizia popolare curata da parte degli Enti pubblici e le zone di edilizia popolare curata da altri costruttori.

Secondo la Commissione è veramente molto difficile e forse non consigliabile di dividere i piani di cui alla legge Romita in due settori, anche perchè la legge Romita è partita dal concetto di non riservare zone di edilizia esclusivamente allo Stato e agli Enti pubblici, lasciando altre zone invece esclusivamente all'edilizia privata, poichè questa spesso ha una maggiore larghezza di vedute in campo architettonico e probabilmente maggiori possibilità, specialmente nei piccoli Comuni. Lo stabilire che in determinate zone possano sorgere edifici costruiti dall'I.N.A.-Casa, dal Comune e dagli Istituti autonomi oltre che edifici costruiti dai privati, consente di frammischiare utilmente costruzioni di vario genere, sia pure sempre di natura popolare.

Per questo la Commissione pregherebbe il senatore Cerutti di rinunciare all'emendamento, date le difficoltà che si creerebbero in sede di disegno di legge n. 1181. Va da sè invece

che, se il Senato approvasse l'emendamento Cerutti, bisognerà risolvere la questione in altra maniera. Ripeto, noi non abbiamo trovato modo, così come non lo ha trovato il Ministero dei lavori pubblici — e il Sottosegretario per le finanze che era presente il giorno che ne abbiamo discusso può farne testimonianza — di suddividere i piani di cui all'articolo 9 della legge Romita in due parti, per le conseguenze anche dannose, dal punto di vista estetico ed urbanistico in senso generale, che si potranno avere. Credo che se anche noi lasciasimo l'esenzione nel senso largo proposto dalla Commissione, non ci sarebbe poi gran che di danno, anche perchè le zone destinate, da piani regolatori approvati, all'edilizia popolare sono tutte zone nelle quali non può essere permessa la costruzione di case di natura non popolare, nelle quali è possibile l'espropriazione con la legge di Napoli, quindi con un sistema che evidentemente incide in modo grave sul valore della proprietà.

Per questi motivi pregherei il senatore Cerutti di accedere al testo della Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Io mi trovo veramente imbarazzato perchè dopo una riunione fatta al Ministero dei lavori pubblici io dovrei teoricamente rimettermi alle decisioni che sono state suggerite dalla Commissione. Però mi consentano gli onorevoli senatori di mantenere in pieno il pensiero che io ebbi l'onore di esprimere qualche giorno fa.

Quando noi parliamo di aree sulle quali venga ad essere posto il vincolo di cui alla legge Romita, noi non parliamo di aree che vadano ad essere di necessità espropriate, ma di aree che possono essere espropriate, che hanno per un determinato periodo di tempo un vincolo che non consente di destinarle liberamente. Come opera questo vincolo? Opera nel senso di tenere queste aree a disposizione non solo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dell'Istituto case popolari, di società di assistenza e beneficenza ecc., ma anche di altre forme associative, come società cooperative per la costruzione di case per i propri

soci, Enti morali che costruiscono case popolari, l'U.N.R.R.A.-Casas, ecc.

Ora, se queste aree venissero ad essere oggetto non potenziale ma di fatto della legge Romita, nessuna questione sorgerebbe; ma noi ci preoccupiamo dell'ipotesi in cui alcune aree comprese in questo piano non vengano utilizzate per il piano medesimo e vengano anzi agevolate, proprio per non essere utilizzate per il piano e per non essere espropriate, dall'incremento edilizio e da tutti i servizi pubblici con esso connessi che si sviluppano per i piani di cui all'articolo 9 della legge Romita. È vero che, restituendo in libero mercato queste aree, noi applicheremo la norma generale di mettere su di esse delle annualità di imposta, ma è anche vero che queste annualità le metteremo con la tabella dal terzo anno in poi e non con le gravi aliquote del primo e del secondo anno.

Questo è il motivo di preoccupazione che io ho, dinanzi ad una forma di esenzione che noi diamo, anche se in parte è compensata dal vincolo che viene ad essere posto dalla legge Romita. Se lasciassimo la lettera c) così come è ora senza l'emendamento, verremmo a creare una categoria di privilegiati; ed io mi permetto di non essere d'accordo in questo senso. Poichè peraltro, una volta spiegatomi nel merito, io non posso ufficialmente avere una posizione che possa suonare come una posizione differente dalla valutazione di altri, mi rimetto al Senato.

**TRABUCCHI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRABUCCHI, relatore.** Proporrei al senatore Cerutti e all'onorevole Ministro di pensare ad un emendamento in sede di esame dell'articolo 33. Nell'articolo 33 proponiamo di sottoporre ad un contributo speciale del 25 per cento del maggior valore gli immobili che vengono sottratti dal vincolo del piano regolatore attraverso le modificazioni dei piani particolareggiati. Se dicessimo in quella sede che allo stesso tributo vengono assoggettati gli immobili che vengono sottratti al vincolo derivante dai piani dell'edilizia popolare, avremmo una sovrimposta che arriverebbe al 25 per

cento del maggior valore, atta ad essere applicata nell'ipotesi di cui ha parlato l'onorevole Ministro, in quella cioè dei beni che sono rimasti assoggettati al vincolo ma che poi ne vengono sottratti in occasione di cessazione o mutamento dei piani edilizi. Per conto mio questa sarebbe la soluzione consigliabile.

**PRESIDENTE.** Senatore Cerutti, è d'accordo con quanto propone l'onorevole relatore?

**CERUTTI.** Signor Presidente, non le nascondo una perplessità che ci deriva dalle parole dell'onorevole relatore. Dobbiamo tener presente che questa imposizione non è del 25 per cento del valore, ma è del 25 per cento del plus-valore. L'assoggettamento di queste aree alla normale imposta sulle aree fabbricabili non sarebbe di una gravità eccezionale perchè l'esistenza attuale del vincolo porterebbe in sede di stima alla valutazione di una cifra molto modesta, ma lo scopo della legge non è solo fiscale ma è anche quello di dare una libera circolazione a queste aree.

È evidente che chi ha un'area compresa in uno spazio che sia destinato esclusivamente all'edilizia popolare, se è colpito da una sia pur lieve imposta, provvederebbe ad attuare con celerità...

**TRABUCCHI, relatore.** Ma non può farlo perchè c'è il vincolo per sei anni. Non può costruire. Metteremmo un'imposta ad uno che non può costruire.

**FORTUNATI.** Non può costruire per sei anni, ma qui l'esenzione è permanente.

**PRESIDENTE.** Senatore Cerutti, mantiene allora il suo emendamento?

**CERUTTI.** Lo manteniamo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dei senatori Cerutti, Montagnani, Roda ed altri, tendente ad aggiungere alla fine della lettera c) dell'articolo 6 le seguenti parole:

« da parte degli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge ».

(Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Si dia ora lettura dell'emendamento all'articolo 6 presentato dai senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo.

**TOMÈ, Segretario:**

« Sostituire nel primo comma, alla lettera f), le parole: " dal Ministero della pubblica istruzione " con le altre: " dalla pubblica autorità " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**CERICA.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Si dia ora lettura dell'articolo 6-bis, presentato dal senatore Marina.

**TOMÈ, Segretario:**

#### Art. 6-bis.

Per le aree destinate a colture specializzate ed intensive, dichiarate tali dall'Ispettorato agrario competente, non comprese nei piani regolatori e nei piani di ampliamento, la misura dell'imposta di cui agli articoli che precedono viene ridotta alla metà.

**PRESIDENTE.** Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**MARINA.** Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo articolo aggiuntivo risultano in parte evidenti dal testo stesso dell'articolo. In questo momento sono maggiormente rafforzato nel mio proposito, dopo che è stato accolto integralmente l'articolo 11, che applica le aliquote nella misura del 2 e del 4 per cento per i Comuni superiori al milione di abitanti.

Mi riferisco principalmente al territorio del Comune di Milano. La pratica ci insegna che delle aree presunte fabbricabili solo l'1 o al massimo il 2 per cento all'anno è in effetti utilizzato. Quindi se nel Comune vi sono, ad esempio, disponibili 10 mila ettari di terreno, si fabbrica su 100 o al massimo 200 ettari all'anno.

Da ciò nasce che specialmente le grandi città si sviluppano a mo' di polipo e voi ne avete



un buon esempio anche qui a Roma. Se ne esaminate la planimetria, vedrete che anche Roma tende ad espandersi solo lungo direttive di marcia mentre viceversa vengono lasciate intatte grandi zone. Il caso di Milano è ancora più particolare: questa città si estende quasi esclusivamente verso i lati nord, nord-est e nord-ovest. La parte sud viceversa è molto meno utilizzata sia perchè è umida, sia perchè le industrie e le abitazioni hanno tendenza a svilupparsi verso il nord.

Che cosa nascerà da questa legge? Io mi metto nelle condizioni del Consiglio comunale di Milano. È logico che tutto il territorio milanese dal punto di vista teorico, ed anche pratico, debba essere considerato agli effetti della imposta area fabbricabile, perchè tutto il territorio del Comune di Milano è solcato da strade e in gran parte di esso esistono tutti i servizi, per cui si può fabbricare tranquillamente. Avverrà certamente che per certe zone passeranno decine di anni e forse anche secoli senza che siano veramente trasformate in aree veramente fabbricabili.

Mi sono posto allora il problema per venire incontro alla pleora di medi e piccoli coltivatori che intorno alla città di Milano ed anche in altre zone abbiano delle coltivazioni intensive. Se noi non diamo una specie di premio a questi coltivatori, essi avrebbero praticamente tutto l'interesse a distruggere la loro coltivazione intensiva, che fa aumentare il valore del terreno e perciò anche per questo lo fa cadere sotto l'imperio di questa legge, per tentare di non pagare la imposta. Ho perciò proposto che sia concesso loro il modesto vantaggio di ridurre alla metà l'imposta per le aree che non saranno comprese nè nel piano regolatore nè in quello di ampliamento. Tutte le città, come voi sapete, oltre al piano regolatore hanno infatti un piano di ampliamento, che prevede di poter ampliare la città e conseguentemente di portare in questa zona di ampliamento col tempo tutti i servizi necessari per la vita della città. Nelle zone fuori di queste aree io penso che sia abbastanza equo applicare la metà della tassa anzichè la tassa intera. Queste sono le ragioni del mio emendamento aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione è contraria per gli argomenti che ha già altre volte esposto e ritiene che non si debbano fare diversificazioni tra zona e zona una volta che abbiamo acquisito come particolare misura di determinazione della fabbricabilità soltanto l'aumento altrimenti non giustificato di valore.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Sono contrario per le ragioni che ho avuto più volte occasione di esporre nel corso di questa discussione.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'articolo 6-bis, presentato dal senatore Marina e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Passiamo ora a titolo secondo del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 16.

**TOMÈ, Segretario:**

## TITOLO II

### MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE.

**CAPO I. — Imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate.**

#### Art. 16.

Gli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono soppressi.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno

domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 17.

È data facoltà ai Comuni, che non applicano l'imposta di cui al Titolo I della presente legge, di istituire un'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate, calcolato al netto delle variazioni positive o negative conseguenti a mutamenti accertati nel potere di acquisto della moneta, e delle variazioni di valore conseguenti ad aumenti di produttività agricola accertati ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni.

Si considerano inedificate le aree sulle quali siano costruiti edifici inabitabili o di cubatura inferiore al 60 per cento di quella permessa dalle norme in vigore e si considera costruzione solo quella che corrisponda ad una utilizzazione non inferiore a detta percentuale.

PRESIDENTE. Sul primo comma i senatori Montagnani, Roda, Minio, Smith, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire le parole: " È data facoltà ai Comuni, che non applicano l'imposta di cui al titolo I della presente legge, di istituire". con le altre: " I Comuni che non applicano l'imposta di cui al titolo I della presente legge, debbono istituire " ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. L'emendamento è assorbito. Non insistiamo.

PRESIDENTE. I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Gerini e De Giovine han-

no presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « aree inedificate » con le altre: « aree presumibilmente edificabili »; e così ogni qualvolta si ripete la stessa espressione nel testo del disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Con i rappresentanti del senatore Carlo De Luca, che sta male, ed al quale mando l'augurio di presto guarire, ci siamo messi d'accordo nel senso di lasciare le parole « aree inedificate » perchè, se un'imposta ha valore permanente come questa, non si può dire: « aree presumibilmente edificabili »; alcuni terreni possono essere presumibilmente inedificabili quest'anno e diventare tra dieci anni presumibilmente edificabili. Noi ci saremmo dunque messi d'accordo nel senso di lasciare la parola « inedificate » e stabilire, in analogia a quanto è stato fissato con le norme già approvate, per l'imposta sulle aree che il Comune possa fissare di anno in anno, le zone in cui intende rendere la denuncia obbligatoria. In tal modo lo stesso effetto è ottenuto attraverso un altro sistema. Anche il senatore Monni sa che ci eravamo messi d'accordo in questo senso con il senatore De Luca, al quale va il nostro augurio di prossima guarigione.

PRESIDENTE. Senatore De Giovine, poichè ella è l'unico presente dei firmatari dell'emendamento, la prego di dichiarare se è d'accordo con quanto esposto dall'onorevole relatore.

DE GIOVINE. So che degli accordi sono stati presi dal senatore De Luca Carlo con la Commissione. Ritiro perciò l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Giacometti, Cerutti, Busoni e Grammatico hanno presentato un emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 17 ed, in via subordinata, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**TOMÈ, Segretario :**

« Nel primo comma, sopprimere la frase che segue alle parole: " di valore delle aree inedificate ... ", fino alla fine del comma stesso.

In via subordinata aggiungere, alla fine del primo comma, il periodo seguente: " Le variazioni positive o negative conseguenti a mutamenti del potere di acquisto della moneta saranno calcolate con riferimento ai numeri dell'indice generale dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'Ufficio centrale di statistica " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**RODA.** Lo illustrerò brevissimamente, anche se questo emendamento è di estrema importanza. Infatti, l'articolo 17 stabilisce che l'imposta si calcola, in parole povere, al netto delle oscillazioni di valore della moneta. Io sono contrario a questo principio per un semplice motivo: che cosa significa « al netto »? Significa che, nel determinare l'imposta, si deve tener conto non più del valore dell'area, ma semplicemente dell'incremento di valore subito dall'area e ciò dal momento della denuncia fino al momento in cui si vende l'area stessa, però defalcando o aggiungendo, secondo i casi, l'ampiezza della oscillazione nel valore della moneta che sia intervenuta nel frattempo. È però chiaro che se dovessimo accogliere tale principio si verrebbe a snaturare completamente il concetto dell'imposizione.

In altri termini, se — supponiamo — abbiamo ottenuto un incremento X al metro quadro di valore, dovremo, nel configurare l'imposta, tener calcolo anche del fatto che, a contribuire all'aumento di valore X è entrata in gioco anche una svalutazione monetaria Y; ed allora l'imposizione dovrebbe effettuarsi sulla differenza tra X (incremento di valore monetario) e Y (incidenza della svalutazione monetaria in questo incremento). In termini semplici, l'area ha ottenuto un incremento di valore di 1.000 lire al metro; però in quel periodo, dal momento cioè della denuncia dei valori al momento della vendita, la moneta si è svalutata di 500 lire; in tal caso l'imposta non si applicherà sulle 1.000 lire, ma semplicemente sulla differenza tra le 1.000 lire di au-

mento di valore e le 500 lire di slittamento della moneta.

Ma in questo caso dobbiamo considerare che noi paghiamo in moneta svalutata, e quindi è chiaro che pagando in moneta che ha perduto di valore dell'X per cento non dobbiamo considerare in questo caso in detrazione la svalutazione monetaria, dal momento che il metro di pagamento si è svalutato e noi paghiamo il tributo con moneta avente minore capacità di acquisto.

Ecco il motivo per cui deve essere rigettato questo concetto di detrazione delle variazioni monetarie che vale sia in aumento che in diminuzione. A parte il fatto della grave questione di principio introdotta con questa norma: assai grave e pericolosa a ben vedere, perchè si verrebbe ad accogliere il principio che un certo reddito lo si deve sì pagare ma soltanto per la differenza fra l'importo nominale del reddito e le oscillazioni di valore della moneta che nel periodo si sono verificate.

Concetto assai pericoloso che ci porterebbe a rivedere tutta quanta la nostra politica di imposizione dei tributi.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** Sono spiacente di dover esprimere parere contrario. Questa imposta non è un'imposta che si applica a seguito di denuncia anno per anno, ma si applica a seguito di denuncia in caso di vendita, di costruzione, o addirittura quando sia trascorso un quindicennio.

Noi siamo veramente fermi nella volontà di mantenere il valore di acquisto della moneta e finchè noi siamo qui possiamo essere sicuri che lotteremo e che la volontà del Parlamento sarà tale che il valore di acquisto della moneta sarà mantenuto. Ma non possiamo assicurare che questa volontà sarà così forte anche per il futuro. D'altra parte in un quindicennio possono intervenire fenomeni tali da alterare grandemente il valore di acquisto della moneta. Per questo si è ritenuto che dovendosi tassare l'incremento di valore si debba tener conto dell'incremento di valore reale e non

semplicemente dell'incremento di valore in semplice espressione monetaria che è cosa puramente apparente quando la moneta si svilisce non per una piccola alterazione, ma in misura al di là del prevedibile.

La Commissione è veramente spiacente ma insiste perchè l'emendamento non sia approvato.

Invece anticipiamo senz'altro che possiamo essere d'accordo nell'adottare un parametro fisso quale il parametro suggerito dal senatore Roda nell'eventuale subordinata.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Non nascondo che desti preoccupazione consacrare in una legge il concetto del deprezzamento della moneta e metterlo a tutela del contribuente nell'ipotesi che noi stiamo configurando. È un problema serio, un problema grave. Però non vorrei trovarmi un'altra volta in contrasto con la Commissione. Per questo motivo, pur ribadendo questa preoccupazione, mi devo riferire al fatto che quando noi nel testo governativo abbiamo formulato una revisione delle norme che regolano questa imposta, se mai non ricordo, non abbiamo introdotto questa grave innovazione nel nostro sistema. Il riferimento al meccanismo del 1954 per le successioni è già un implicito adeguamento monetario.

Perciò sono tripidamente d'accordo con la Commissione.

**FORTUNATI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FORTUNATI.** A parte le osservazioni che ha svolto l'onorevole Ministro, ritengo che dal punto di vista tecnico l'applicazione dell'articolo 17 è impossibile. Non credo che il Parlamento possa approvare una norma che sul piano tecnico ed economico nessuno è in grado di interpretare e di tradurre praticamente. Quindi o bisogna trovare un modo per eliminare l'influenza di due variabili — e non è certo solo enunciando il problema che si dà

la soluzione — o bisogna seguire la strada tradizionale che il Governo aveva indicato nella presentazione del primo progetto.

Per questo, insisto perchè l'emendamento sia approvato. Eventualmente, in sede di esame più generale della materia tributaria, si potrà trovare la soluzione tecnica appropriata del problema.

**MARINA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARINA.** Questa volta sono d'accordo con il collega Fortunati, perchè in fatto vi è una difficoltà enorme, dal punto di vista tecnico, per l'applicazione di una norma così come è stata proposta. Perciò il primo emendamento soppressivo delle parole susseguenti alle altre « di valore delle aree inedificate » deve essere approvato. Infatti, il parametro di valore non può essere altro che la moneta, e che questa oscilli in più o in meno, non ha nessuna importanza, perchè siamo di fronte ad un bene che in questo momento ha un determinato valore per un complesso di ragioni (la posizione, la richiesta, il valore della moneta). Ora, mettere i poveri Comuni nelle condizioni di dover applicare l'articolo proposto dalla Commissione credo che sarebbe assai difficile, a meno che non si avessero a disposizione degli eminenti scienziati del calcolo. Le variazioni positive e negative da calcolare al netto, conseguenti a mutamenti accertabili nel potere di acquisto della moneta, sono infinite, e infinite sono anche le variazioni di valore conseguenti ad aumenti di produttività agricola, accertati nel modo indicato nell'articolo proposto.

Onorevoli colleghi, vi raffigurate veramente che cosa si dice con queste parole? Pensate quale sistema si dovrebbe creare in pratica per applicare una tassa sul valore, che deve essere determinato fra quello a suo tempo denunziato e quello del momento della applicazione! Bisogna tener conto esclusivamente della differenza del valore monetario — io non vedo altra strada — perchè per fare i rilievi richiesti dall'articolo 17 proposto dalla

Commissione forse non basterebbero neppure dei matematici e dei fisici di alto valore.

Non sono viceversa d'accordo sull'emendamento subordinato, che in sostanza ricade nello stesso inconveniente delle variazioni negative o positive che portano ancora delle complicazioni. Perciò voterò a favore dell'emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Roda, Giacometti ed altri, tendente a sopprimere, nel primo comma, la frase che segue alle parole: « il valore delle aree inedificate », fino alla fine del comma stesso. Chi approva questo emendamento, non accettato dalla Commissione e al quale il Governo si è dichiarato tiepidamente contrario, è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

In conseguenza di questa votazione, l'emendamento subordinato presentato dagli stessi senatori è decaduto.

Metto quindi ai voti il primo comma dell'articolo 17 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo 17.

**TOMÈ, Segretario:**

« Si considerano inedificate le aree sulle quali siano costruiti edifici inabitabili o di cubatura inferiore al 60 per cento di quella permessa dalle norme in vigore e si considera costruzione solo quella che corrisponda ad una utilizzazione non inferiore a detta percentuale ».

**PRESIDENTE.** Su questo comma sono stati presentati due emendamenti sostitutivi uguali da parte del senatore Marina e del senatore Amigoni. Se ne dia lettura.

**TOMÈ, Segretario:**

« Nell'ultimo comma, sostituire le parole: " inferiore al 60 per cento " con le altre: " inferiore al 40 per cento " ».

**PRESIDENTE.** Un altro emendamento sostitutivo è stato presentato dai senatori Grammatico, Bardellini, Roda, Giacometti, Busoni e Cerutti. Se ne dia lettura.

**TOMÈ, Segretario:**

« Nell'ultimo comma sostituire le parole: " inferiore al 60 per cento " con le altre: " inferiore all'80 per cento " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Marina ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**MARINA.** La ragione del mio emendamento voi la trovate praticamente in quanto si è andato a stabilire con l'articolo 12, nel quale abbiamo creato due norme: l'una che riduce alla metà l'imposta qualora l'utilizzazione dell'area sia superiore al 25 per cento o inferiore al 60; l'altra che esenta dall'imposta qualora l'utilizzazione sia superiore al 60 per cento. Siccome qui in questo caso non si sono stabilite queste due norme, allora io penso che equitativamente sia opportuno stabilire il 40 per cento in luogo del 60 per cento.

Anche il collega Amigoni è di questo parere, avendo presentato lui stesso un emendamento uguale al mio. A me pare quindi che il Senato possa accogliere l'emendamento da noi presentato.

**PRESIDENTE.** Il senatore Amigoni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**AMIGONI.** Rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**RODA.** Se fossi sicuro che questo comma venisse approvato con la misura del 60 per cento, così come vuole la Commissione, non starei qui a tediare i colleghi con l'illustrazione del mio emendamento. Però, di fronte a degli sconcertanti emendamenti, che tendono a limitare al 40 per cento la cubatura per cui una area possa essere considerata inedificata — e quindi sarà sufficiente usufruire del permesso di costruzione per meno della metà perchè l'area venga considerata edifi-

cata e sfugga al tributo — io devo insistere sul mio punto di vista e cioè obbligare a costruire almeno l'80 per cento della cubatura permessa dalle autorità se si vuole essere esonerati dall'imposta.

Questo dico per degli ovvii motivi, e soprattutto perchè la legge non venga aggirata costruendo appunto fino ad un certo limite di percentuale e pretendendo con ciò che l'area venga esonerata dal tributo. Intendo con ciò evitare ogni frode allo spirito della presente legge che non deve essere elusa.

Comunque, ripeto, mantengo il mio emendamento solo come contrappeso agli emendamenti dei colleghi che vorrebbero limitare la percentuale al 40 per cento.

AMIGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIGONI. Mi pare che il sistema dei contrappesi non sia molto razionale. La ragione per cui anche io ho proposto un emendamento tendente a diminuire la percentuale dal 60 al 40 per cento, ignorando però l'emendamento del collega Marina, discende dal fatto che esistono già delle costruzioni che quando raggiungono il 40 per cento hanno una notevole importanza. D'altra parte noi non abbiamo interesse... (*Interruzione del senatore Roda*). Io dico che non mi pare che noi abbiamo interesse a spingere l'edificabilità al 100 per cento in tutte le città. Quando uno costruisce per il 40 per cento della possibilità che il Regolamento gli conferisce non fa una speculazione per sottrarsi all'imposizione, ma costruisce per quel che gli torna comodo. Mi sembra che la percentuale del 60 per cento sia piuttosto elevata e quindi mi parrebbe opportuno prendere in considerazione l'emendamento che riduce la quantità di edificabilità da sfruttare.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Desidero fare una dichiarazione che serva come orientamento per tutto il Senato. Mi è sorto un dubbio leggendo queste

parole: « Si considerano inedificate le aree sulle quali siano costruiti edifici inabitabili o di cubatura inferiore al 60 per cento di quella permessa dalle norme in vigore e si considera costruzione solo quella che corrisponda ad una utilizzazione non inferiore alla detta percentuale ».

Ma questo per l'avvenire o anche per le costruzioni già esistenti e che possono anche essere abitate col vincolo di protrazione di locazione? Questo va bene specificato per lo meno nella nostra discussione perchè non ci sia qualche Comune che attaccandosi letterariamente alle parole di questa disposizione dichiarare aree inedificate case già da decenni costruite ed abitate che non abbiano il 60 per cento di cubatura di cui è cenno nel comma in esame. Ciò è necessario sia chiarito nella nostra discussione. Non presento emendamento, ma voglio che nel resoconto della discussione del Senato di questa seduta resti ben chiarito che la disposizione vale per l'avvenire ma non per quello che esiste da tempo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione sarebbe favorevole a mantenere il suo testo. Se ha qualche perplessità è a favore piuttosto della tesi Marina che a favore della tesi Roda, soprattutto perchè vi sono già case esistenti. Mentre quando noi abbiamo trattato dell'altra imposta abbiamo tenuto presente sia l'area fabbricabile, sia la costruzione, in questo caso dobbiamo tener presente, siccome si tratta di una imposta continua e strutturata diversamente, anche l'ipotesi di case già esistenti le quali possono essere anche di cubatura inferiore. Se si volesse aderire alla tesi della Commissione si potrebbe accedere ad una tesi intermedia. Altrimenti bisognerebbe valutare le due ipotesi e dire: per le case attuali si considera inedificata anche l'area in cui ci sia la costruzione per il 40 per cento. Bisogna tener presente che siccome si tratta di una imposta che si applica a periodi lunghi, si può verificare l'ipotesi che noi abbiamo visto verificarsi negli anni scorsi, che cioè una particolare speculazione avvenga

per i proprietari delle case basse, che le vendano realizzando il valore dell'area meno il costo della demolizione. La situazione negli anni scorsi fu proprio questa, che la casa bassa non solo non ebbe alcun valore, ma rappresentò ragione di diminuzione di valore per l'area su cui è costruita.

Di questo si è preoccupata la Commissione, studiando una imposta a lunga scadenza, che si possano verificare fenomeni simili a quelli enunciati e che anche in questo caso la costruzione inferiore ad un certo limite possa rappresentare poco più che niente.

Per questi motivi la Commissione riterrebbe di rimanere sul 60 per cento, rimettendosi al Senato se si vuole arrivare eventualmente ad un 50 per cento unificato per tutti, oppure al 40 per cento per le case già esistenti ed al 60 per cento per le nuove costruzioni.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il parere del Governo su questi emendamenti.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Io ritengo che meglio di un criterio duplice varrebbe un criterio unitario. Altrimenti dovremmo discutere chissà quanto per stabilire cosa debba considerarsi come costruzione esistente e ne verrebbe fuori una grossa casistica. Quindi a me sembra più semplice, se non vogliamo creare ulteriori complicazioni, accettare quanto sostanzialmente ha proposto il senatore Trabucchi, cioè il 50 per cento per tutti i casi.

**PRESIDENTE.** Senatore Marina, accetta la modifica proposta dalla Commissione e dal Governo?

**MARINA.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Senatore Amigoni, accetta la modifica proposta dalla Commissione e dal Governo?

**AMIGONI.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Marina e Amigoni, modificato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « inferiore al 60 per cento » con le altre « inferiore al 50 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

In conseguenza di questa votazione, è precluso l'emendamento dei senatori Grammatico, Bardellini, Roda ed altri.

Metto pertanto ai voti il secondo comma dell'articolo 17 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

## Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

**TOMÈ, Segretario:**

### Art. 18.

L'incremento di valore delle aree è determinato:

— per la prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato del terreno nudo accertato alla data determinata nella deliberazione di prima applicazione dell'imposta e quello accertato nel momento di successiva alienazione dello stesso a qualsiasi titolo per atto tra vivi o nel momento dell'inizio della sua utilizzazione per la costruzione di un edificio sulla medesima;

— per l'applicazione successiva, dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione dell'area per atto tra vivi o dell'inizio della costruzione di un edificio sulla medesima;

— in mancanza di alienazione per atto tra vivi o di costruzione di edificio durante un quindicennio dalla differenza tra il valore di mercato accertato alla data determinata nella deliberazione di prima applicazione dell'imposta oppure in occasione dell'ultima alienazione, e quello valutato dopo il quindicennio.

Il valore di mercato nel momento della alienazione per atto tra vivi o della costruzione deve essere accertato indipendentemente dal prezzo pattuito o denunciato nell'atto di alienazione. Agli effetti della determinazione dei valori realizzati non si tiene nessun conto dei vincoli limitativi della edificabilità ove non si tratti di vincoli inderogabili derivanti da leggi o da provvedimenti amministrativi.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Roda, Giacometti, Cerutti, Busoni, Grammatico e Bardellini hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« *Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole seguenti:* " che decorre dalla data di prima applicazione dell'imposta, o, nel caso di alienazione, da quest'ultima data " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Questo emendamento aveva soltanto lo scopo di chiarire meglio il concetto e di eliminare dei dubbi di interpretazione. Nella sostanza siamo d'accordo. Insieme con il senatore Trabucchi abbiamo poi concordato quell'altra formulazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a comunicare questa nuova formulazione dell'emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. L'emendamento è così formulato: « *Alla fine del primo comma*

*aggiungere le seguenti parole:* " che decorre dalla data determinata dalla deliberazione di prima applicazione dell'imposta o da quella della sua ultima applicazione " ».

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Per spiegare meglio il concetto agli onorevoli colleghi dirò che il quindicennio può decorrere dalla data della delibera dell'istituzione dell'imposta da parte dell'Amministrazione comunale, può decorrere dalla data della precedente alienazione, può anche decorrere, e questo succederà tra 30 anni — non so a quanti di noi la cosa interessi personalmente (*ilarità*), — dal giorno in cui è trascorso il primo quindicennio.

Bisognava dunque trovare una formula che comprendesse tutte e tre le cose, e tale mi sembra il testo concordato col collega Trabucchi.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Sarebbe forse meglio lasciare inalterato l'emendamento, con il quale si verrebbero ad aggiungere le seguenti parole: « che decorre dalla data di prima applicazione dell'imposta o, nel caso di alienazione, da quest'ultima data ». E qui ci sono i due casi: il caso di alienazione, che viene dopo un certo periodo entro i 15 anni, e il caso di alienazione o simile che sopravviene dopo che l'imposta è stata applicata per la prima volta. Per me è sufficiente, per esprimere questo concetto, la dizione del mio emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Ci sono, come diceva il collega Cerutti, tre ipotesi. Prima ipotesi: sono passati 15 anni dalla data istitutiva dell'imposta. Seconda ipotesi: sono passati 15 anni da un'alienazione. Terza ipotesi: sono pas-



sati 15 anni dalla data di scadenza dei primi 15 anni. Queste due ultime ipotesi possono raggrupparsi sotto una formula sola: sono passati 15 anni dall'ultima applicazione dell'imposta. In tal modo le ipotesi diventano due. Prima: sono passati 15 anni dalla data di prima applicazione generale dell'imposta nel comune; seconda: sono passati 15 anni dalla data dell'ultima applicazione dell'imposta al terreno in concreto.

Quest'ultima applicazione può essere avvenuta o per alienazione o per passaggio di quindicennio. La terza ipotesi, di costruzione, non c'è più perchè, a costruzione avvenuta, l'area non è più ineditata. A me sembrava dunque che il testo dell'emendamento fosse chiaro; però, siccome si tratta soltanto di chiarezza, una volta fissato che il concetto è quello che abbiamo detto, ci si può anche rimettere eventualmente ad un successivo coordinamento per adoperare le parole più esatte e precise per esprimere il concetto del legislatore.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Il Governo accetta l'emendamento formulato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Cerutti ed altri, modificato dalla Commissione, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « che decorre dalla data determinata dalla deliberazione di prima applicazione dell'imposta o da quella della sua ultima applicazione », con l'intesa che esso riceverà una formulazione definitiva, da parte della Commissione, in sede di coordinamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 18 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

#### Art. 19.

La deliberazione istitutiva della imposta deve indicare la data nella quale si considera che le aree avessero il valore che il Comune intenderà di assumere ai sensi dell'articolo 21 come base per la determinazione dell'incremento tassabile. Tale data non può essere fissata a più di tre anni prima di quella della deliberazione.

**PRESIDENTE.** I senatori De Luca Angelo, Amigoni, Varaldo e Santero hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la parola « assume » alle altre « intenderà di assumere ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Santero ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 20.

Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree il Comune dispone che, entro novanta giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di terreni non edificati esistenti entro il territorio comunale denunzino le loro proprietà.

Della deliberazione e dei termini entro i quali devono essere effettuate le denunce il Sindaco dà avviso mediante manifesto da affiggersi entro dieci giorni dalla approvazione della delibera da parte dell'Autorità tutoria.

La denuncia deve contenere, per singoli lotti di area, la esatta descrizione catastale, l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria, quella degli eventuali aventi diritto di enfiteusi e superficie, di usufrutto od uso, il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data assunta come base per la imposizione ai sensi dell'articolo 19 e quello agricolo calcolato ai sensi dell'articolo 2, primo e terzo comma, nonchè il valore al momento della denuncia, la data di registrazione dell'atto di acquisto a titolo oneroso o gratuito da parte del denunciante o della denuncia di successione se il denunciante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile per il quale la denuncia si faccia dopo la data di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 19.

PRESIDENTE. I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Gerini e De Giovine hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « terreni non edificati » con le altre: « terreni presumibilmente edificabili ».

DE LUCA CARLO. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Monni, Busoni, Focaccia, Varaldo, Martini e De Giovine hanno presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree, il Comune determina le zone del territorio comunale nelle quali è obbligatoria la denuncia delle aree inedificate e dispone che, entro novanta giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di terreni non edificati esistenti in dette zone denunciino le loro proprietà. Con successive deliberazioni la delimitazione delle zone può essere modificata ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Monni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MONNI. L'emendamento che io ho presentato sostituisce quello che era stato presentato dai senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Gerini e De Giovine, con i quali sono d'accordo. L'articolo 20, primo comma, stabilisce che nella deliberazione istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree, il Comune dispone che, entro 90 giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di terreni non edificati esistenti entro il territorio comunale denunzino le loro proprietà. Ora, una dizione come questa poteva ingenerare dubbi gravi di interpretazione e inconvenienti di applicazione; e l'emendamento si propone appunto di rimediare a tale incertezza. Esso propone che il Comune determini le zone del territorio comunale nelle quali è obbligatoria la denuncia delle aree inedificate e disponga che, entro 90 giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di terreni non edificati esistenti in dette zone denunzino le loro proprietà. Con successiva deliberazione, la delimitazione delle zone può essere modificata.

Prima di presentare l'emendamento ho preso contatto con i membri della Commissione con i quali sono rimasto sostanzialmente d'ac-

cordo. Non credo che vi siano difficoltà all'approvazione del mio emendamento.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Quale proponente, assieme ad altri senatori, di un emendamento che ora viene sostituito da questo del senatore Monni, vorrei spiegare la ragione per cui mi pare che il testo del primo comma dell'articolo 20 renderebbe addirittura inapplicabile la nuova imposta. In Italia non ci sono soltanto i grandi Comuni, ma esistono anche i piccoli e i piccolissimi Comuni, con centinaia se non migliaia di ettari di estensione. Voler obbligare i proprietari di un Comune di montagna a denunciare anche i terreni boschivi, le « alpi » e tutti i terreni, esclusi i torrenti e i laghi, perchè tutti sono potenzialmente edificabili, sarebbe addirittura un assurdo e porterebbe alla conseguenza che nessuno di questi Comuni potrebbe applicare tale imposta.

Per questa ragione, ritengo indispensabile che sia approvato l'emendamento presentato dal collega Monni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Lo spirito del primo comma dell'articolo 20 deve essere ben chiaro. L'imposta è continuativa, e quindi non si può sapere esattamente a quali terreni si potrà estendere fra 15 o 20 anni, non sapendosi in quali zone si determinerà il plusvalore.

D'altra parte sarebbe perfettamente inutile far denunciare il valore di terreni che, allo stato attuale, non soltanto sono perfettamente agricoli, ma non hanno in se stessi neanche alcun valore in funzione di eventuali costruzioni future. In analogia con quanto determinato nella prima parte del disegno di legge si propone ora che il Comune renda obbligatoria la denuncia entro le zone in cui ritiene che il fenomeno di aumento di valore, conseguente all'espansione urbanistica e allo sviluppo dei servizi, dell'immigrazione, ecc, ecc., vada verificandosi.

Naturalmente, siccome si tratta di una imposta a lunga applicazione, può darsi benissimo che queste zone debbano essere in futuro modificate. Allora, anzichè costringere tutti ad una dichiarazione immediata, il Comune costringe ad una dichiarazione immediata coloro che sono attualmente nella zona in cui si ritiene che possa verificarsi il fenomeno che dà luogo alle tassazioni, ma può, con delibera successiva, ampliare la zona, spostarla e modificarla. Dato che si tratta di una imposta a lunga scadenza, è giusto questo concetto, fermo però restando il concetto che verrà espresso dall'emendamento successivo all'articolo 22, che cioè tutti gli atti di vendita di aree non edificate e tutte le costruzioni debbano venire notificati al Comune. Questa disposizione ha soprattutto lo scopo di far accertare da parte del Comune, attraverso gli atti di vendita, se in una determinata zona si verifica il fenomeno dell'intensificarsi delle vendite, e quindi il fenomeno speculativo, nel qual caso il Comune amplia immediatamente la zona.

Le denunce serviranno dunque a rendere più sollecita l'attenzione del Comune, oltre ad avere il fine, eventualmente, di fare assoggettare all'imposta aree al di fuori della zona, se vi siano gli elementi dell'imponibilità.

Con tale modifica che viene proposta all'articolo 22, mi sembra che l'emendamento all'articolo 20 corrisponda a senso pratico ed anche alla volontà che è stata più volte espressa in questa sede e che abbiamo il piacere di riaffermare ancora una volta: di non torcere un capello ai pacifici agricoltori che siano a 20 o 25 chilometri dalla città, se ne possono stare tranquilli, siano essi coltivatori diretti o non diretti, poichè non hanno nulla a che vedere con l'oggetto delle imposizioni che noi stiamo in questo momento creando.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Signor Presidente, non ho nulla da eccepire sulla sostanza dell'emendamento all'articolo 20 nè sulla sostanza e sulla forma dell'emendamento già preannunciato all'articolo 22.

Al fine però di evitare ogni dubbio di interpretazione, io credo che anche in sede di articolo 20 sia opportuno precisare « tenuti fermi gli obblighi di cui al successivo articolo 22 e a prescindere dall'obbligo della comprensione del tributo » in modo da non creare dubbi di interpretazione nè da parte dell'Ente impositore nè da parte dei soggetti del tributo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io sono d'accordo. Certamente nella sostanza la Commissione non vuole innovare, quindi è chiaro che ciò significa lasciare inalterato tutto quello che c'è nell'articolo 22. Forse potrebbe anche non essere necessario dirlo; comunque sono d'accordo sul testo presentato dall'onorevole Monni.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. È giusto che le norme siano redatte in modo chiaro. Si tratta di una imposta le cui fasi di applicazione sono particolari.

In un certo momento il Comune delibera le zone. In quel momento solo per le aree situate in tali zone sussiste l'obbligo di denuncia. Si asserisce che se successivamente viene compiuto un atto di alienazione di beni posti in dette zone, anche in tale caso vigerebbe la prescrizione dell'articolo 22.

Ma il tributo viene annunciato alla collettività attraverso il manifesto che istituirà le zone. Nella pratica il tributo ai cittadini verrà reso noto mediante un avviso pubblico in cui verranno invitati ad assolvere l'obbligo della denuncia i titolari delle aree situate entro le zone fissate. (*Interruzione dell'onorevole Ministro delle finanze*). Io credo che nel campo della finanza locale si debba sapere subito chi è il soggetto passivo di un tributo. Il soggetto passivo del tributo in discussione non può essere soltanto il cittadino la cui area si trovi nelle zone delimitate dal Comune, ma è anche il cittadino la cui area si trova anche in altra parte del territorio comunale. Cioè vi

sono due obblighi: il cittadino che si trova in una zona ha anche l'obbligo della denuncia; tutti i cittadini le cui aree inedificate subiscono un incremento di valore sono soggetti passivi. Non basta, dunque, nemmeno il riferimento all'articolo 22.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, se vuol farmi pervenire una sua proposta di emendamento, può formularla.

FORTUNATI. Non ho intenzione, signor Presidente, di presentare emendamenti per il capriccio della presentazione in sè e per sè. Non capisco perchè non si voglia dire « tenute ferme le norme di cui all'articolo 22 » e perciò non si voglia ribadire la distinzione tra obbligo della denuncia e obbligo dell'assolvimento del tributo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma si dovrebbe ripetere in ogni articolo.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Io ho già detto prima che la Commissione ritiene pleonastico di dire: « tenute ferme le norme di cui all'articolo 22 ». Bisognerebbe dire: « tenute ferme tutte le altre norme di cui alla presente legge », ma è evidente che tutte le norme della legge debbono essere tenute ferme.

Se il senatore Fortunati crede che da parte nostra ci sia sotto qualche desiderio di deformare la legge, faccia un emendamento in questo senso e noi siamo prontissimi a votarlo. Ripeto però che lo ritengo pleonastico.

FORTUNATI. Rinuncio a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Monni, Bussi ed altri tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 20 con il seguente:

« Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree, il Comune determina le zone del territorio comunale

nelle quali è obbligatoria la denuncia delle aree inedificate e dispone che, entro novanta giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di terreni inedificati esistenti in dette zone denuncino le loro proprietà. Con successive deliberazioni la delimitazione delle zone può essere modificata ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Busi, Gerini e De Giovine hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario :**

« *Inserire, dopo il primo comma, il seguente :*

” Nella stessa deliberazione, il Comune determina le zone comprendenti le aree presumibilmente edificabili, nei pressi dei centri abitati del suo territorio, che si appalesino suscettibili di ampliamento, o dove si preveda possano sorgere nuovi centri ” ».

**PRESIDENTE.** Questo emendamento è stato ritirato.

**CERUTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CERUTTI.** Richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di coordinare il secondo comma con l'articolo 1 del disegno di legge, che è stato approvato con sostanziali modifiche alla disciplina dei controlli e ciò agli effetti delle parole « approvazione dell'autorità tutoria ». Questo si potrà fare in sede di coordinamento.

**TRABUCCHI, relatore.** Siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Sul secondo e sul terzo comma dell'articolo 20, non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Presentazione di disegno di legge.**

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge :

« Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1851).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

#### **Svolgimento di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Spezzano al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario :**

« Per conoscere : 1) se sia vero che egli abbia emanato, in data 7 luglio 1956, una circolare che riconosce l'esenzione dalla imposta consumo e diritti accessori dei generi alimentari contenuti in cosiddetti pacchi dono distribuiti da ecclesiastici ; 2) in caso positivo, in base a quale disposizione legislativa particolare l'esenzione stessa ha potuto essere disposta, dato che il T. U. per la finanza locale non prevede l'esenzione in oggetto nè tra quelle soggettive, nè tra quelle oggettive ; 3) e, comunque, per sapere se non ritenga il Ministro doveroso revocare

la circolare predetta, che è gravosa per i Comuni, le cui finanze sono notoriamente in crisi » (938).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo anche a nome della Presidenza del Consiglio.

Non è vero che, nella circolare n. 5 del 7 luglio c. a., sia stata dichiarata, come afferma erroneamente l'onorevole interrogante, l'esenzione dall'imposta di consumi e diritti accessori dei generi alimentari contenuti « in pacchi dono distribuiti da ecclesiastici ». Queste sono le parole che ha usato l'onorevole interrogante. È vero invece che in questa circolare è stata riconosciuta l'esenzione per i pacchi ricevuti dall'Ente nazionale distribuzione soccorsi all'Italia; il che è cosa ben diversa dall'espressione: « da ecclesiastici ».

Effettivamente questi pacchi, distribuiti dall'E.N.D.S.I. o direttamente o per mezzo di enti assistenziali, non pagano l'imposta di consumo. Circa la legittimità di questa esenzione ricordo all'onorevole interrogante che la declaratoria di esenzione è fondata sul paragrafo 2, lettera a), delle Note scambiate tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, Note alle quali è stata data esecuzione con decreto presidenziale 20 ottobre 1949, n. 1174. In detto paragrafo è stabilito che le merci assistenziali, i pacchi tipo e gli altri pacchi assistenziali saranno ricevuti, immagazzinati e distribuiti a cura dell'Ente Nazionale distribuzione soccorsi all'Italia senza alcun onere — dice la convenzione — per il donatore, il destinatario o l'Ente assistenziale.

Pertanto, siccome questi pacchi sono tutti destinati a poverissimi che non avrebbero altrimenti alcun mezzo per comperare quei generi alimentari che nei pacchi sono contenuti, io non vedo come l'onorevole interrogante possa preoccuparsi del gettito dell'imposta di consumo per il Comune in cui questa disgraziata gente abita.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPEZZANO. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, la risposta del Sottosegretario Piola è molto abile, ma non convince; non convince perchè si fonda su degli appigli inconsistenti. Onorevole Sottosegretario, io ho denunziato testualmente, come lei ha riferito, che questi pacchi vengono distribuiti « da ecclesiastici »; e la mia interrogazione non è scaturita da casi teorici, ma da casi pratici. Nel periodo elettorale, come spesso avviene sotto questo nostro bel cielo d'Italia, sono piovuti migliaia e migliaia di pacchi. I pacchi sono finiti ad alcuni parroci i quali...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Guardi che la circolare è del 7 luglio: dopo le elezioni!

SPEZZANO. Sono venuti da me sindaco a chiedere di essere esonerati dal pagamento del dazio. Io ho risposto che, come sindaco, non avevo questo potere; comunque ero disposto a far pagare al Comune il dazio relativo, sempre che, nella distribuzione dei pacchi, partecipasse un rappresentante del comune per vedere se effettivamente i pacchi fossero dati ai poveri per motivi di assistenza o non piuttosto ad altri per motivi politici.

La mia richiesta non è stata accolta, di modo che il Sindaco, il Comune, l'appaltatore daziario non sanno a chi, come, dove e quando sono state distribuite queste migliaia di pacchi entrati nel Comune. Dopo qualche tempo il Prefetto di Cosenza mi manda una lettera con la quale, richiamando la circolare del Ministero, mi invita a far rimborsare le imposte di consumo ed io, che so di dover difendere gli interessi del mio Comune, mi sono rifiutato ed ho chiesto gli opportuni schiarimenti al Ministero, il quale dice che i pacchi in tanto sono esenti dalle imposte di consumo in quanto provengono dall'istituto assistenziale E.N.D.S.I. ed aggiunge — ed è qui la perfidia, è qui il *in cauda venenum* — che questa esenzione si estende anche ai casi in cui la distribuzione venga fatta da altri enti.

Quali sono gli altri enti? Parliamoci chiaro poichè si tratta di miliardi che perdono i Comuni. Questi altri enti sono la Pontificia commissione di assistenza. In tal caso, la benefi-

cenza non la fanno l'E.N.D.S.I. e la Pontificia commissione di assistenza, ma i Comuni.

Comunque ha precisato che i pacchi sono esenti dal pagamento dell'imposta di consumo semplicemente quando provengono dall'E.N.D.S.I. e sono distribuiti da altri enti. Quindi se sono distribuiti da un parroco o da un altro cittadino qualsiasi si deve pagare l'imposta di consumo. Ed io dico da questo posto a tutti i Sindaci d'Italia che si trovano in questa condizione di continuare a far pagare le imposte di consumo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ai poveri disgraziati che ricevono questi pacchi.

SPEZZANO. No. Devono pagarle il Vescovo, il parroco, colui che vuole fingere di fare la carità con i soldi degli altri. Il giorno in cui il mio Comune vuole fare la carità sa farla direttamente. I Sindaci italiani non sono interdetti, non hanno bisogno che la carità in loro nome e a loro spese venga fatta dai parroci.

L'onorevole Sottosegretario ha affermato qui questo principio: il dazio è dovuto quando i pacchi non sono distribuiti da enti. Quindi fin quando non si prova che i singoli parroci o che la Democrazia cristiana siano degli enti, si deve pagare. Di conseguenza, onorevole Sottosegretario, della sua risposta mi dichiaro parzialmente soddisfatto augurandomi però che circolari di questo genere non si facciano o se si fanno si facciano in modo più chiaro per evitare che sindaci in buona fede o timidi abbochino alle circolari e danneggino gli interessi del Comune.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Montagnani ed Alberganti al Ministro dell'industria e del commercio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

«Premesso che alla "Società Breda Elettromeccanica Locomotive" di Sesto S. Giovanni, esistono stagnazione, incerta prospettiva e criticabile organizzazione della produzione e premesso inoltre che la Direzione in-

vece di affrontare una siffatta situazione con una razionale attività intesa a difendere le ragioni di vita dell'azienda sollecitando commesse e provvedendo a quanto è indispensabile allo sviluppo e al coordinamento della produzione, non trova di meglio che ricorrere a misure liberticide contro le maestranze e la loro "Commissione interna" ed a ridurre le ore lavorative con parallela decurtazione dei già magri salari: tutto ciò premesso gli interroganti chiedono che il Governo faccia conoscere se non ritiene di intervenire con la necessaria urgenza e con i mezzi adeguati non solo per assicurare all'azienda un sufficiente ed omogeneo carico di lavoro, per eliminare le ricorrenti voci di smembramento di essa, ma anche per esigere dalla Direzione un maggior impegno per una più efficiente organizzazione aziendale e l'assoluto rispetto degli accordi liberamente contratti e di tutti i diritti dei lavoratori e delle loro democratiche istituzioni, rispetto che non è soltanto un dovere costituzionale, ma anche una necessità aziendale, nel senso che non vi può essere efficienza produttiva là dove si fa offesa alle inalienabili libertà del cittadino lavoratore» (951).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La «Breda elettromeccanica e locomotive» di Sesto S. Giovanni non ha effettuato, dal 1951 (anno della sua costituzione) alcun licenziamento a carattere collettivo. I movimenti della forza operaia sono stati e sono quelli ordinari, o per scadenza di contratti a tempo determinato o per svecchiamento. Una riduzione nelle ore di lavoro è stata invero applicata per un diminuito gettito di ordinazioni, ma soltanto per pochi mesi ed in alcuni reparti. Infatti, l'orario nei termini ammessi dalla legge è stato ridotto nel marzo 1956 e, su una forza complessiva di 1.750 operai, a 44 ore per 275 unità, ed a 40 ore per 308 unità, mentre nell'ottobre dello scorso anno le 275 unità a 44 ore settimanali scendevano a poco più di 100, e le 308 unità a 40 ore settimanali scendevano a circa 50.

I rapporti con la Commissione interna risultano normali, ed altrettanto normalmente si svolgono i colloqui fra i membri della medesima e la Direzione dello stabilimento sugli argomenti previsti dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953. La Commissione interna, inoltre, ha sempre ottenuto i permessi richiesti per lo svolgimento del mandato sindacale, al di fuori dello stabilimento, con i riconoscimenti della regolare retribuzione, mentre per l'attività nell'interno dello stabilimento stesso ciascun membro della Commissione interna fruisce in alternativa con i colleghi, di 2 ore di permesso al giorno da trascorrere in un locale messo a disposizione dall'azienda, sempre con il riconoscimento della regolare retribuzione. Non si ha notizia di misure liberticide che, a dire degli onorevoli colleghi interroganti, sarebbero state prese contro le maestranze e la loro Commissione interna.

Nè la situazione, presso la « Breda elettromeccanica e locomotive » di Sesto S. Giovanni, è tale che possa attribuirsi alla Direzione dello stabilimento una scarsa difesa della vita di essa azienda.

**PRESIDENTE.** Il senatore Montagnani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MONTAGNANI.** Mi permetta, onorevole Sottosegretario, di dichiarare che la sua risposta non è persuasiva, anzi è piuttosto acritica e nebulosa. Intanto, ella non ha fatto cenno alle situazioni produttive, e mi permetta di colmare la lacuna.

La « Breda elettromeccanica e locomotive » è divisa in tre settori: il primo settore produce macchine elettriche rotanti, materiale per trazione elettrica, trasformatori ad alta potenza; il suo carico di lavoro è scarso ed eterogeneo. Nel secondo settore si producono caldaie e carpenteria varia; il carico di lavoro è previsto per tre anni. Nel terzo settore, che produce parti meccaniche inerenti a macchine elettriche e motori a scoppio per trattori ed automotrici, la situazione è critica: si sta terminando la lavorazione di 50 trattori, e poi c'è un grosso punto interrogativo, una incognita preoccupante. Vi sono poi settori secondari. Il primo di essi produce valvole per le

Ferrovie dello Stato e si trova in gravi difficoltà. Il secondo produce frigoriferi ed è in incertezza produttiva; il terzo, fonderia leghe, ha una situazione fluida. Come la direzione affronta questa situazione produttiva? Dal 1951 all'atto della costituzione furono licenziati 1320 lavoratori, si è proceduto a 150 declassamenti, si sono ridotti i salari del 27 per cento. Nel 1951 il cottimo era del 120 per cento sulla paga oraria, ma è stato ridotto al 70 per cento. L'orario per molte decine di unità è stato ridotto dalle 48 ore a 44 e a 40 ore, come del resto ha convenuto anche lei, onorevole Sottosegretario.

Parallelamente, come si usa sempre in tutte le aziende, siano esse direttamente dipendenti da privati o dallo Stato, si è scatenata una offensiva reazionaria che tende a trasformare lo stabilimento in una vera e propria galera. Si è mortificata la Commissione interna fino al punto che essa non può fare relazioni di attività ai lavoratori, cioè non può rendere conto democraticamente del proprio operato. I comunicati della Commissione interna sono sottoposti alla censura della direzione e la stessa Commissione è stata allogata fuori dalla fabbrica.

Inoltre la direzione continua nelle inadempienze contrattuali, come per esempio a riguardo del conglobamento, e usa illecitamente, illegalmente i contratti a termine che sono vietati dal codice civile.

Perchè avviene questo, onorevole Sottosegretario? Spettava a lei dirlo a noi che abbiamo interrogato. È incapacità dei dirigenti? È negligenza da parte dei dirigenti? Non lo so con precisione; so soltanto che nello stabilimento di Sesto San Giovanni circola la voce che alcuni dirigenti di questo settore siano interessati in altre aziende in concorrenza con la Breda e si è preoccupati del fatto che talvolta certe lavorazioni che si potrebbero fare nella Breda vengono fatte invece presso aziende private. Si sussurra inoltre che l'azienda deve essere ancora divisa in due: c'è il complesso, la mania della dicotomia nei dirigenti della Breda!

Certo è che le prospettive sono oscure, la produzione procede caoticamente e tutti i responsabili tergiversano, lei compreso, onore-



vole Sottosegretario. Comunque, riparleremo di questa questione qui in questa Assemblea; soprattutto ne riparleremo di fronte ai più diretti interessati cioè i lavoratori della Breda.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione del senatore Spezzano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

« Per sapere se sono a conoscenza che l'Impresa S.I.C.E.L.P. dei fratelli Scalera, appaltatrice per lire 490.000.000 dei lavori per la costruzione del canale di irrigazione della riva destra del Neto (provincia di Catanzaro) pur essendo già scaduto il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ne ha finora eseguito meno di un quarto dell'intero e cioè per appena 120 milioni; che questo ritardo è oltremodo dannoso per l'economia di tutto il crotonese, non solo perchè rinvia ancora la irrigazione di 4.000 Ha. di terra, ma anche perchè aumenta la disoccupazione che ha raggiunto ormai limiti davvero impressionanti; che l'impresa non paga da tempo i lavoratori tanto che questi sono stati costretti a dichiarare lo sciopero.

Chiede di sapere inoltre quale è la percentuale sull'importo dei lavori assegnata al Consorzio di bonifica, stazione appaltante, e se, fra gli obblighi dello stesso, vi è anche quello di pagare direttamente l'impresa per ogni stato di avanzamento; se non ritengono di dover procedere a quanto necessario per risolvere il contratto con l'impresa inadempiente o quanto meno di obbligare il Consorzio a pagare direttamente i lavoratori » (952).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.** I lavori per la costruzione del Canale di irrigazione in riva destra del Neto, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, furono assunti dall'Impresa S.I.C.E.L.P. per un importo di lire 370.796.400, al netto del ribasso contrattuale, e, a seguito

della consegna effettuata il 21 dicembre 1954, furono iniziati nel maggio 1955 e si sarebbero dovuti ultimare entro il 21 settembre 1956 a norma di capitolato speciale. Durante l'esecuzione dei lavori, il Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Neto ebbe modo di rilevare sensibili disfunzioni nell'organizzazione economica ed esecutiva dell'impresa, che furono tempestivamente segnalati agli organi competenti e che dettero luogo poi alla messa in mora dell'impresa. La crisi economica della S.I.C.E.L.P. si aggravò man mano tanto che gli operai impiegati nel lavoro ai primi di ottobre dichiararono lo sciopero per il mancato pagamento delle mercedi relative ai mesi di agosto e di settembre. Il Consorzio intervenne, ai sensi delle disposizioni di capitolato generale, corrispondendo direttamente le paghe del mese di agosto e agì nei confronti dell'Impresa ottenendo che questa provvedesse sollecitamente al pagamento delle mercedi dei mesi di settembre e di ottobre.

Successivamente l'Impresa, superate le proprie difficoltà economiche, è rientrata nella normalità per quanto riflette l'obbligo della corresponsione delle mercedi agli operai da parte dei quali infatti non è pervenuta al Consorzio alcuna ulteriore lamentela. Lo stato attuale dei lavori è di 105 milioni di lire e il pagamento degli stati di avanzamento è stato regolarmente effettuato non appena maturato il credito dell'impresa ai sensi delle norme di contratto. La percentuale per spese generali assegnata al Consorzio per i lavori è dell'8 per cento e con essa il Consorzio deve far fronte agli oneri della progettazione, della direzione, della contabilizzazione e della sorveglianza dei lavori. Poichè la S.I.C.E.L.P. ha normalizzato i rapporti con gli operai e ha ripreso l'attività con mezzi adeguati, non si ravvisa l'opportunità di far luogo alla risoluzione del contratto di appalto. E ciò sia ai fini della rapida esecuzione dei lavori sia nell'interesse della mano d'opera impiegata.

**PRESIDENTE.** Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SPEZZANO.** Penso che questo caso possa essere additato come indice del disordine vi-

gente in Italia in questa materia e che possa essere preso a indice delle tristi condizioni del Mezzogiorno. L'onorevole Sottosegretario ci ha detto e non poteva farne a meno, che questo appalto è avvenuto il 21 dicembre 1954 per 370 milioni di lire, che i lavori dovevano essere completati al 21 settembre 1956. Siamo alla fine del gennaio 1957 e invece dei 370 milioni di lavori che dovevano essere completati al 21 settembre 1956, al 30 gennaio 1957 ne sono stati completati appena 105 milioni. È davvero il caso di dire che si ripete per il Mezzogiorno d'Italia la favola della casa vecchia e del terremoto. Il terremoto è rappresentato dalla burocrazia, dal Governo, dagli altri organi i quali, anche quando si riesce a strappare qualche milione, non lo fanno spendere nel tempo stabilito.

Stando così le cose, da questo caso singolo vorrei ricavare delle conclusioni di natura più generale. È necessario che si prendono dei provvedimenti drastici, esemplari. Non si può consentire a chi non ha i mezzi di fare l'esperimento *in corpore vili*: per cui si aggiudicano lavori per 400 milioni e non si eseguono; quando si eseguono in parte, non si pagano gli operai. Ma se non si interviene in uno di questi casi per revocare l'appalto, per annullare il contratto di appalto, quando si interviene? Il Sottosegretario dice che adesso la ditta fratelli Scalera ha migliorato le condizioni economiche.

La risposta è onesta, ma sulle conclusioni non posso concordare e quindi non posso dichiararmi soddisfatto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Non è escluso che il contratto possa essere rescisso.

SPEZZANO. Me lo auguro. Sarebbe un esempio efficace.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione del senatore Spezzano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere se è a sua conoscenza che il dirigente il centro di Cutro dell'Opera Valo-

rizzazione Sila ha imposto ad alcuni assegnatari della zona di eseguire lavori di scavo per ricerca di acqua stabilendo che i lavori suddetti verranno pagati solo se le ricerche avranno esito favorevole.

In caso affermativo se e quali provvedimenti intenda prendere per difendere i diritti dei lavoratori; per evitare che sistemi come quelli usati a Cutro durino ancora » (953).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. L'Opera Valorizzazione Sila nella zona di Cutro ha eseguito direttamente lavori di scavo di pozzi con l'impiego di mano d'opera costituita in parte da assegnatari. I lavoratori sono stati regolarmente ricompensati.

Nella vicina zona di Isola, invece, alcuni assegnatari, da poco insediati, hanno eseguito nella scorsa estate, di propria iniziativa, scavi per pozzi sui propri fondi.

L'Ente, pur avendo preavvertito i predetti assegnatari che non avrebbe potuto assicurare un compenso per tali lavori, sta tuttavia procedendo gradualmente a liquidare per i pozzi finiti un contributo non inferiore al 40 per cento del costo dell'opera.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPEZZANO. Signor Presidente, i fatti stanno in modo diverso. Noi denunciavamo in modo preciso che l'Opera Sila ha imposto un contratto aleatorio a questi lavoratori. Il Sottosegretario lo smentisce e allora non resta che da vedere se sia il caso di trasformare in interpellanza l'interrogazione, per poter portare nomi e cognomi delle parti e dare quelle indicazioni precise che mettano il Governo in condizioni di poter fare le indagini necessarie.

Non si può assolutamente credere che dei contadini, di loro iniziativa, abbiano fatto dei lavori di scavo. Inoltre se l'avessero fatti di loro iniziativa, per quale motivo l'Opera Sila darebbe il 40 per cento di contributo?

La verità è che, non sapendo se vi fosse l'acqua, l'Opera ha fatto fare i lavori dicendo

che avrebbe pagato solo nel caso che si fosse trovata l'acqua. Questo sistema non è consentito nè dalla legge scritta, nè dai principi morali. L'Opera Sila che spende tanti miliardi, vuol proprio speculare sulla miseria della povera gente? Mi pare che la sua azione non trovi giustificazione in nessuna norma di legge o di morale.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Spezzano al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Per sapere se non ritenga giusto sollecitamente intervenire a sanare la situazione determinatasi al comune di Canosa, dove il Prefetto di Bari, non soltanto ha sospeso il Consiglio comunale per avere bocciato quale candidato sindaco il segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana, ma lo ha nominato Commissario, in evidente dispregio di ogni principio democratico » (954).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Consiglio comunale di Canosa si adunò il 30 giugno in prima convocazione per nominare il Sindaco; ma nessun candidato riportò la maggioranza assoluta. In seconda convocazione doveva adunarsi il 2 luglio; ma l'adunanza andò deserta perchè, prima della votazione, 21 consiglieri si allontanarono.

Dopo ciò il Consiglio venne adunato per il 27 luglio in prima convocazione e per il 28 in seconda; entrambe le sedute andarono deserte perchè alla prima risultarono presenti 12 consiglieri e alla seconda 19.

Dopo queste quattro vane convocazioni il Prefetto ritenne di dover intervenire per tentare che il Consiglio adempiesse e quei precisi e fondamentali suoi compiti che sono la nomina del Sindaco e della Giunta. Disposero perciò, d'ufficio, che il Consiglio fosse ancora convocato il 2 agosto in prima convocazione ed il 4 in seconda, per nominare il Sindaco e la Giunta. Disposero altresì che il Sindaco in

carica notificasse l'avviso di adunanza a ciascuno dei 40 consiglieri comunali, con formale diffida a provvedere alle nomine suddette a scanso delle conseguenze derivabili da un'ulteriore desistere dall'adempimento a tali nomine. Nonostante ciò, alla seduta del 2 agosto presenziarono solo 18 consiglieri e a quella del 4 solo 19.

A seguito di quanto sopra, il Prefetto, con decreto 12 settembre, ritenne di dover sospendere il Consiglio affidando la provvisoria amministrazione del Comune ad un commissario, che scelse nella persona del signor Vito Rosa, e di dover contemporaneamente proporre lo scioglimento del Consiglio comunale.

Sulla proposta di scioglimento fu sentito il Consiglio di Stato, che si espresse favorevolmente il 23 ottobre 1956.

Dopo ciò, su proposta del Ministro dell'Interno, il Presidente della Repubblica, con decreto 8 novembre 1956, sciolse il Consiglio comunale di Canosa, nominando Commissario straordinario il signor Vito Rosa.

Nessun ricorso fu presentato, nelle competenti sedi, nè contro il decreto prefettizio 12 settembre, nè contro il decreto presidenziale 8 novembre, come gli aventi interesse potevano fare se ritenevano averne materia.

La scelta del commissario cadde sulla persona del signor Vito Rosa, insegnante, in quanto egli riscuote pieno credito in Canosa per capacità e rettitudine ed è ben noto nell'ambiente cittadino, tanto che ottenne il maggior numero di voti nella lista che ottenne il maggior numero di seggi. Quale consigliere anziano egli presiedè il Consiglio nelle sei sedute che questo vanamente tenne.

Desidero aggiungere che il Rosa, appena fu nominato Commissario prefettizio, si dimise dalla carica di segretario della Sezione di Canosa della Democrazia Cristiana e che nell'esercizio delle sue funzioni, dal 13 settembre in poi, si è dimostrato capace, attivo e scrupoloso.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPEZZANO. Veramente non so invidiare l'onorevole Sottosegretario Bisori quando si trova nella triste condizione di venire a leggere dei rapporti del tipo di quello letto in que

sto momento. Non so invidiarlo, perchè so che l'onorevole Bisori, oltre ad essere un uomo politico, è anche avvocato ed uomo di buon gusto. Ora, onorevole Bisori, quello che lei ha letto distrugge ogni senso politico, nega i più elementari principi di diritto, la fa scendere ad un livello molto basso in materia di buon gusto. Lei in definitiva con questa risposta è venuto a confermare in pieno le mie lamentele e cioè che, non avendo potuto imporre ai consiglieri comunali di Canosa di eleggere a Sindaco il Segretario della Democrazia Cristiana, è stato sciolto il Consiglio ed è stato nominato Commissario proprio il segretario della Democrazia cristiana! Questo viola prima di tutto i principi dell'autonomia locale, ma quel che è peggio viola ogni norma di vita democratica. In questa maniera quell'integralismo del quale tanto si parla e del quale in Italia più di uno comincia ad aver paura voi lo realizzate, e lo realizzate davvero in forma integrale.

Dire se sono soddisfatto o no? Ma nemmeno si pone il problema! Qui bisognerebbe trovare le parole convenienti ed appropriate per elevare la più forte protesta. Auguriamoci che fatti del genere non abbiano più a ripetersi, per il buon nome della democrazia e perchè le autonomie degli Enti locali finiscano di essere semplicemente argomento per i comizi e per la demagogia e diventino una realtà. Ricordiamoci che la Costituzione italiana, nonostante i vostri sforzi, è patrimonio del popolo, e la difenderemo e la faremo trionfare e la faremo attuare.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione del senatore Spezzano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario :**

« Per sapere se è vero che parte (circa 40 Ha.) del terreno Carnevale (agro di Cutro) espropriato al barone Barracco dall'Opera valorizzazione Sila, dopo essere stato quotizzato ed assegnato ai contadini, è stato dato a certi Rizzuti Rosario da Cutri e Rizzuti Fedele da San Giovanni riducendo di conseguenza le quote dei singoli assegnatari, in caso affermativo i motivi che hanno ciò determinato, ed il

titolo al quale i detti Rizzuti hanno avuto il terreno » (955).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** L'Opera per la valorizzazione della Sila espropriò, a suo tempo, in agro di Cutro alla ditta Eredi Barracco Giovanni e Maria fu Luigi un fondo dell'estensione di ettari 3022. Nell'esproprio furono compresi anche alcuni terreni della superficie di ettari 139, che gli eredi Baracco avevano alienato a 9 coltivatori, tra i quali il Rizzuti Rosario e il Rizzuti Fedele, con atti inefficaci, perchè posteriori al 15 novembre 1949.

Peraltro, poichè l'acquisto aveva avuto luogo con i benefici delle disposizioni di legge per la formazione della piccola proprietà contadina, l'Opera Sila lasciò provvisoriamente gli acquirenti nel possesso dei predetti terreni, in attesa di accertare se essi avessero avuto o meno i requisiti prescritti dalle leggi di riforma fondiaria per poter diventare assegnatari. Poichè dagli accertamenti eseguiti risultò che gli interessati erano in possesso di tali requisiti, l'Ente assegnò loro definitivamente i terreni sui quali essi erano già insediati.

Non è esatto pertanto che i terreni di cui trattasi siano stati in un primo momento assegnati a taluni contadini e poi retrocessi ai Rizzuti.

**PRESIDENTE.** Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SPEZZANO.** Io ringrazio della risposta datami, e probabilmente — « picciol favilla gran fiamma seconda » — non è un caso isolato quello da me denunciato.

Onorevole Sottosegretario, da questo banco ho sostenuto che dovessero essere ritenute valide le vendite fatte in base alla legge per la piccola proprietà contadina. Da quel banco si ritenne di no, per quanto riguardava la legge Sila. Oggi si sarebbe ricorsi a questa scappatoia: si ritengono nulle le vendite, ma gli ac-

quirenti diventano assegnatari a norma della legge Sila. Come lei sa, però, di questi casi ve ne sono stati circa 200, specialmente nella zona di Casabona; e si trattava di contadini che avevano diritto all'assegnazione. Sono stati usati per essi un altro peso e un'altra misura; e di ciò probabilmente ci occuperemo tra giorni, discutendo la legge dei 200 miliardi.

Ma intanto vorrei porre all'onorevole Sottosegretario una domanda: questi Rizzuti avrebbero avuto come assegnatari la terra che avevano comprato. Ma se non ho sentito male si tratta di 120 ettari di terra.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di 129 o 130 ettari di terra frazionati tra nove di questi coltivatori in cui sono compresi i due Rizzuti.

SPEZZANO. Ma quanti ettari hanno avuto i due Rizzuti? La quota più alta a Cutro è stata di 5 ettari. Non vorrei che attraverso questa scappatoia fosse stata commessa un'altra delle tante ingiustizie dell'Ente Sila. Tuttavia dividendo i 130 ettari per nove, sarebbero circa 13 ettari ognuno.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dipende dalla natura del terreno.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Mariotti ai Ministri del tesoro e delle finanze, concernente una ritenuta effettuata sugli stipendi degli impiegati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e indirette in conseguenza di uno sciopero da essi effettuato (957).

Poichè il senatore Mariotti non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue un'interrogazione del senatore Riccio al Ministro dell'industria e del commercio relativa alla ubicazione di un primo impianto industriale per la produzione di energia nucleare (960).

Poichè il senatore Riccio non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue un'interrogazione del senatore De Luca al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere se è a conoscenza di alcune gravi irregolarità commesse dalla Giunta democristiana dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Presso la suddetta Amministrazione, infatti, è accaduto e accade che: 1) le macchine dell'Amministrazione sono state e vengono sempre messe a disposizione dei parlamentari democristiani i quali se ne servono per le loro gite elettorali e di piacere, fino al punto che spesso la funzionalità degli stessi uffici tecnici viene compromessa, con tutte le dannose conseguenze che il rinvio di un sopralluogo, di una perizia, di un collaudo comportano; 2) una casa cantoniera di proprietà della stessa Amministrazione, sita sul lago Ampollino, che doveva essere modificata e adibita a stazione ittogenica per lo sviluppo ittico della zona, è stata invece trasformata in una lussuosa villa la quale è servita e serve come residenza estiva per le vacanze dello stesso Presidente dell'Amministrazione avvocato Fausto Pisantis e di altri esponenti della Democrazia cristiana.

Se ritiene tutto ciò compatibile con una pubblica amministrazione e quali provvedimenti intende che siano presi perchè un siffatto malcostume sia subito eliminato in considerazione che le casse di un ente pubblico non possono essere confuse con le casse private dei dirigenti della Democrazia cristiana » (961).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sui fatti narrati nell'interrogazione sono stati compiuti accertamenti.

Non è emerso che l'autovettura di rappresentanza della Amministrazione provinciale di Catanzaro sia stata usata per scopi diversi da quelli di istituto e di rappresentanza. Anche il Presidente, avv. Pisantis, durante la campagna elettorale fu notato, nel giro di propaganda in provincia, su autovetture private o prese a noleggio.

Solo in occasione di arrivi di personalità o di rappresentanti del Governo è stato fatto

uso — e ciò è avvenuto di rado — dell'autovettura di rappresentanza.

Sul lago Ampollino che trovasi nella Piccola Sila, a 58 chilometri da Catanzaro, esiste, da tempo, una casa cantoniera il cui piano superiore è destinato ad ospitare i funzionari tecnici dell'Amministrazione provinciale che vi si recano per ragioni di servizio, mentre il piano terreno è adibito ad alloggio del cantoniere-custode.

In epoca più recente, nello stesso fabbricato, è stata istituita, ad iniziativa della predetta Amministrazione, una stazione ittiogenica per il cui funzionamento è in corso la concessione di sfruttamento delle acque del lago Ampollino.

Poichè la località, anche per tale ultima circostanza, è visitata di frequente da autorità e personalità, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto di ampliare la vecchia casa cantoniera per renderla più confortevole; ed accanto alla stazione ittiogenica è stato ricavato un alloggio di rappresentanza composto di quattro stanze ed accessori, da servire, appunto, per visitatori di riguardo.

In relazione a quanto ho ora narrato non risulta siano intervenuti fatti nuovi dopo le ultime elezioni amministrative.

Non risulta, d'altra parte, che l'onorevole interrogante — il quale è stato consigliere provinciale di Catanzaro dal 1952 al 1956 — abbia mai sollevato critiche in Consiglio provinciale, circa quanto ho ora narrato.

Non risulta neanche che critiche al riguardo siano state mosse, da lui o da altri oratori di opposizione, nel corso dell'ultima campagna elettorale, a carico dei dirigenti della Amministrazione provinciale.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Luca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DE LUCA LUCA.** Onorevole Presidente, il Sottosegretario Bisori, nella sua risposta, in sostanza ha sostenuto che quello che ho denunciato nella mia interrogazione è completamente inesatto. Io affermo il contrario. E proprio nella mia qualità di consigliere provinciale ho fatto sempre presente, in seno al Consiglio Provinciale (ed i resoconti stenografici, se non sono stati distrutti, evidentemente ne fan-

no fede) questo malcostume dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, che mette le proprie autovetture a disposizione dei deputati e dei senatori democratici cristiani per i loro giri di propaganda e non soltanto durante le campagne elettorali, ma durante quei famosi « rientri » di fine settimana, quando i parlamentari girano le rispettive zone.

Personalmente, di fronte al Grande Albergo Moderno di Catanzaro, che è quello ove alloggiano i senatori e i deputati democristiani quando vengono a Catanzaro, ho sorpreso gli autisti dell'Amministrazione provinciale con le macchine, a disposizione, a quanto mi sono sentito rispondere, degli onorevoli Foderaro e Larussa e del senatore Salomone, come di tanti altri. Faccio nomi e cognomi.

Di fronte alle mie insistenze il Presidente dell'Amministrazione provinciale praticamente ha fatto sempre orecchio da mercante. Ho segnalato questi casi, appunto per impedire che questo malcostume continui.

Circa la casa cantoniera debbo aggiungere ancora qualche cosa. Il Presidente mi permetterà di prolungare un po' il termine dei cinque minuti che mi sono concessi per rispondere. Presso il lago Ampollino esisteva una casa cantoniera dell'Amministrazione provinciale. Ad un certo momento al Consiglio provinciale venne sottoposta una delibera tendente a trasformare questa casa cantoniera, che ne aveva tutte le possibilità, in una stazione ittiogenica, al fine di potenziare e sviluppare il patrimonio ittico della zona silana. Io ricordo che noi tutti consiglieri d'opposizione fummo d'accordo per potenziare e sviluppare il patrimonio ittico del lago Ampollino, ma in effetti è avvenuto invece che di questa casa cantoniera si è fatta una villa, non per ricevere, onorevole sottosegretario Bisori, le autorità o i membri del Governo che vengono di tanto in tanto a Catanzaro, ma per farne la residenza estiva dell'Avv. Fausto Pisantis, presidente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, dell'Avv. Ernesto Pucci e di tutti quei gerarchi della Giunta clericale che amministravano e amministrano la provincia di Catanzaro.

Nella zona del lago Ampollino, questo lo sanno tutti, i maligni dicono che con tutte queste permanenze democristiane anche le famose trote sono definitivamente scomparse.

Onorevole Sottosegretario, evidentemente sono insoddisfatto della sua risposta. Mi auguro che, dopo questi esperimenti genetici per lo sviluppo ittico del lago Ampollino, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, in conseguenza della sua risposta, non si veda incoraggiata a fare altri esperimenti genetici per gli alberi e le quaglie.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Palermo e De Luca Luca al Ministro della difesa. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere quali siano i motivi per cui con un provvedimento di data recente il Ministero della difesa ha vietato ai militari di partecipare ai concorsi di « Lascia o raddoppia? »; se è a conoscenza che tale provvedimento ha suscitato generale disapprovazione e malcontento fra tutti gli interessati, i quali, nel provvedimento stesso, ravvisano una aperta limitazione della libertà personale e quindi una violazione dei diritti del cittadino; se non ritiene opportuno e giusto disporre che il provvedimento di cui trattasi venga al più presto revocato, anche in considerazione del fatto che la partecipazione a concorsi del genere può rivestire e riveste, sia pure negli attuali limiti, un carattere culturale » (962).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La disposizione ministeriale che vieta agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo di partecipare a manifestazioni o concorsi che abbiano in tutto o in parte carattere spettacolare, lungi dal rappresentare una violazione dei diritti del cittadino, come afferma l'onorevole interrogante, ha unicamente di mira la salvaguardia del prestigio di cui godono nel Paese le nostre Forze armate.

Tale disposizione, contrariamente a quanto ritiene l'onorevole interrogante, è stata accolta con favore negli ambienti militari. Pertanto il Ministero non ritiene opportuno modificare le disposizioni già emanate al riguardo.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALERMO. Dobbiamo, onorevole Presidente, essere grati al Ministero della difesa se oggi, giorno non dedicato a « Lascia o raddoppia? », il Senato si occupa di tale trasmissione televisiva. (*Commenti dal centro*).

Dichiaro senz'altro che non sono soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario, soprattutto per le giustificazioni da egli fornite; e credo che non saranno soddisfatti con me tutti gli innumerevoli spettatori ed amatori di questo programma.

Signor Presidente, con una circolare della Segreteria Generale del Ministero della difesa, n. 4414, del 26 luglio 1956, è stato proibito agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai soldati di partecipare alla trasmissione di « Lascia o raddoppia? »; e, contrariamente a quello che ha affermato l'onorevole Sottosegretario, questo divieto ha suscitato un grave e profondo malcontento negli appartenenti alle Forze armate. (*Commenti dal centro*).

Ho udito parlare di prestigio: vorrei domandare agli onorevoli colleghi che hanno sollevato tale questione se si è tutelato il prestigio delle Forze armate quando si è consentito che i soldati italiani prendessero parte, come comparse, ad un film che nulla aveva a che fare con la storia del nostro Paese.

Chiusa questa parentesi, vorrei ora domandare all'onorevole Sottosegretario se è opportuno e legale questo provvedimento. Io penso che la partecipazione a concorsi del genere può rivestire e riveste, sia pure negli attuali limiti, un carattere culturale. Perché privare gli appartenenti alle Forze armate della soddisfazione di partecipare a questo concorso culturale? Io ritengo che invece il Ministero, i comandi militari, anziché adottare questo provvedimento drastico, avrebbero dovuto sentire il bisogno di invogliare, di stimolare, di incoraggiare gli appartenenti alle Forze armate a partecipare a questo spettacolo. Se, per esempio, l'ordinamento militare si ispirasse allo spirito democratico della Repubblica, così come prescrive la nostra Costituzione, penso che si sarebbero dovuti, invece, incoraggiare gli appartenenti alle Forze armate ad approfondire alcuni temi, non solo per migliorare lo

spettacolo, ma anche per suscitare interesse e divulgare alcuni aspetti, non noti alla maggioranza della popolazione, come la storia militare, la storia delle varie armi, la storia del Risorgimento, la storia della guerra di Liberazione, e degli atti di valore. Tutto questo, onorevoli colleghi, darebbe prestigio e circonderebbe di maggior calore e simpatia le nostre Forze armate e dimostrerebbe che finalmente è stata superata ed abbandonata la vecchia concezione regia, che cioè le Forze armate rappresentavano una casta chiusa. È necessario fare uscire dal chiuso delle caserme i militari e farli partecipare alla vita del popolo. Abbiamo tutto l'interesse a popolarizzare quanto più è possibile il soldato, l'ufficiale; abbiamo bisogno di circondare questi cittadini italiani sotto le armi della maggiore simpatia, e del più largo consenso popolare.

Soltanto così si tutela il prestigio delle FF.AA.. E parlando di prestigio voglio ricordare che negli Stati Uniti d'America, in una rubrica televisiva simile a quella di « Lascia o raddoppia », ufficiali superiori e, pochi giorni fa, un ammiraglio hanno partecipato alla competizione, senza che alcuno abbia parlato di menomazione di dignità o di prestigio.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In Italia possiamo pensarla benissimo diversamente.

PALERMO. Ma il provvedimento del Ministero non solo è inopportuno, ma anche illegale. Infatti l'articolo 52 della nostra Costituzione stabilisce che il servizio militare è obbligatorio ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino nè l'esercizio dei diritti politici. Ora, se la Costituzione stabilisce che i diritti politici non possono comunque essere limitati durante il periodo del servizio militare, non comprendo perchè dovrebbero essere limitati gli altri. Ricordate il terzo capoverso dell'articolo 52 della Costituzione il quale dice che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica? È appunto in base a questa dizione chiara, precisa, in base allo spirito democratico della Repubblica che io nel dichiararmi insoddisfatto di questo provvedi-

mento inopportuno e illegale, preso dal Ministero della difesa, dichiaro che ritornerò sull'argomento perchè non posso consentire che a dei cittadini italiani solo perchè prestano servizio militare sia limitato l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dei senatori Palermo e De Luca Luca al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere se è a conoscenza delle tristi condizioni in cui si dibattono gli insegnanti e gli assistenti delle scuole di riqualificazione istituite con decreto-legge del 15 aprile 1948 in tutti i sanatori che abbiano un minimo di 200 ricoverati; infatti detti insegnanti: a) hanno diritto all'incarico annuo a discrezione della direzione scolastica con una retribuzione oraria di lire 400 ed uno stipendio mensile che oscilla dalle 26.000 alle 28.000 lire; b) pur svolgendo la loro attività nei sanatori della Previdenza sociale non sono considerati dipendenti della stessa Amministrazione e non godono neanche dei diritti degli stessi avventizi del predetto Istituto; c) l'indennità di contagio riconosciuta a tutti i dipendenti dei sanatori viene loro negata; d) non hanno diritto ad alcun contratto di lavoro nè a qualsiasi forma assicurativa; e) nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive ed intermedie all'anno scolastico dovute a motivi di salute o altro non hanno alcuna retribuzione e non hanno diritto neppure alla tredicesima mensilità; f) se l'insegnante viene colpito da tbc o da altra infezione non riceve alcuna assistenza sanitaria e non viene neanche ricoverato in sanatorio.

Per quanto riguarda gli assistenti, questi vivono nelle medesime condizioni con la sola differenza che il loro stipendio non supera le 20.000 lire mensili.

Per i motivi sopra esposti gli interroganti chiedono se il Ministro non ritiene quanto mai giusto ed indilazionabile un provvedimento che miri a sanare senz'altro questo increscioso ed incredibile stato di cose e a rendere adeguata giustizia a detto personale così benemerito e così sacrificato » (970).



PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Al senatore Palermo e al senatore De Luca Luca, il Ministero fa presente che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sede di applicazione del decreto legge 15 aprile 1948, n. 538, istitutivo dei corsi di riqualificazione professionale per i tbc., ricoverati in via di guarigione, si pose il problema dell'organizzazione dell'insegnamento per tali corsi.

In un primo momento fu provveduto valendosi di regola delle prestazioni di persone qualificate che svolgevano il loro compito in modo autonomo per un limitato numero di ore, senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Istituto e senza limitazioni della facoltà di attendere anche ad altre occupazioni.

Si trattava quindi di un rapporto a carattere tipicamente professionale, che comportava per l'I.N.P.S. soltanto l'obbligo di corrispondere i compensi pattuiti, e non già di un rapporto impiegatizio.

In un secondo tempo l'I.N.P.S., nell'intento di rendere più efficiente l'organizzazione dei corsi di riqualificazione, ha ritenuto opportuno valersi della specifica competenza di determinati Enti (Istituto nazionale per addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria; Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio, ecc.). Tali Enti danno all'I.N.P.S. la loro collaborazione, curando la formulazione di programmi didattici adeguati e provvedendo, con personale proprio, all'insegnamento.

A quanto consta, l'I.N.P.S. rimane estraneo ai rapporti tra gli Enti anzidetti e gli insegnanti dei corsi, mentre corrisponde agli Enti stessi, per l'organizzazione di ciascun corso di riqualificazione, un compenso globale, sulla base e nei limiti di appositi preventivi finanziari. Con tali criteri è da considerare ormai risolto il problema presso tutte le Case di cura, sedi di centri di riqualificazione, fatta eccezione per l'Ospedale sanatoriale di Napoli, per il quale sono in corso di definizione accordi

con il locale Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALERMO. Io ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la risposta esauriente. Mi consente, però, di esprimergli il mio profondo rammarico nel constatare che proprio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non rispetti la legge, soprattutto per quanto si riferisce all'assicurazione contro le malattie e l'invalidità.

Io mi rendo conto di quanto egli ha detto, però vorrei domandare alla sua coscienza se gli sembra giusto e onesto che gli insegnanti e gli assistenti di questi corsi di qualificazione, istituiti in base al decreto-legge 15 aprile 1948, possano percepire 400 lire all'ora.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho detto che questa prima parte è risolta.

PALERMO. Anche se è risolta, lo stipendio che vengono a percepire va dalle 26 mila lire alle 28 mila lire al mese, il che è quanto mai irrisorio. Gli assistenti, per i quali il caso non so se è risolto, non percepiscono neanche 20 mila lire.

Ma quel che ha richiamato maggiormente la mia attenzione, è che questi insegnanti ed assistenti che prestano la loro opera nei sanatori e quindi a contatto con gli ammalati, si trovano in condizioni veramente strane perchè, oltre al fatto di non avere nessuna certezza di continuità di lavoro, non sono considerati dipendenti dell'amministrazione, non godono neanche dei diritti degli avventizi e non percepiscono indennità di contagio come gli altri dipendenti. Non hanno alcuna forma assicurativa, non hanno diritto alle ferie natalizie, pasquali o estive e, se si ammalano e non possono prestare la loro opera, non percepiscono nulla. Non hanno la tredicesima mensilità e se sono colpiti da t.b.c. non hanno diritto all'assistenza del sanatorio.

Io ho voluto citare tutti questi fatti per richiamare l'attenzione del Ministero perchè provveda a sanare questa situazione ingiusta,

illegale e addirittura disumana, perchè non è ammissibile che persone a contatto con dei tubercolotici non abbiano neanche la garanzia di avere, in caso di contagio, tutta quella assistenza che la legge prevede.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Asaro ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per far conoscere se risulta loro che, in genere, come avviene per la città di Trapani e provincia, gli uffici ed i servizi per la Cassa mutua coltivatori diretti hanno unica sede con gli uffici dell'Associazione coltivatori diretti e dirigenti e funzionari della prima spesso sono le stesse persone che dirigono ed organizzano la seconda; che, allorché i coltivatori diretti si presentano per la iscrizione alla Cassa mutua coltivatori diretti, o per averne regolarizzata la posizione, si impone loro, anche se nei termini di una violenza comprensibilmente dissimulata, di prendere la tessera di appartenenza alla Associazione coltivatori diretti per un costo di circa 700 lire, che l'interessato spesso accetta per timore che la sua richiesta relativa alla iscrizione e regolarizzazione della posizione alla Cassa mutua venga trascurata.

« In caso affermativo i Ministri interrogati vorranno far conoscere se ritengono tutto ciò lecito e morale ed eventualmente quali provvedimenti intendono adottare per eliminare il grave inconveniente di cui sopra è cenno » (985).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con numerose interrogazioni è stato più volte rappresentato al Ministro del lavoro ed al Ministro dell'agricoltura, anche per conto del quale si dà risposta all'onorevole senatore Asaro, che in non pochi Comuni i servizi delle Mutue di ma-

lattia dei coltivatori diretti hanno sede comune con gli uffici della Federazione nazionale coltivatori diretti e che spesso i dirigenti delle prime e della seconda sono le stesse persone. Il senatore Asaro lamenta inoltre che i coltivatori diretti che chiedono la iscrizione alla Cassa mutua sarebbero oggetto di insistenze perchè accettino la tessera di iscrizione alla organizzazione sindacale.

Mi corre l'obbligo di precisare che i risultati delle indagini all'uopo svolte non hanno confermato la fondatezza delle doglianze in questione. È risultato che gli uffici delle Casse mutue coltivatori diretti sono, in ogni caso, sistemati in locali diversi e separati da quelli degli uffici della Federazione nazionale. Può accadere invero che i locali dell'una e dell'altra organizzazione si trovino nello stesso stabile, ma è comunque esclusa ogni promiscuità di uffici. Il fatto riguarda non tanto le Casse mutue provinciali, quanto in modo particolare le Casse mutue comunali e deve essere, ovviamente, esaminato sotto un aspetto peculiare, quale quello della disponibilità dei mezzi finanziari. In altri termini il problema della sistemazione degli uffici e della assunzione del personale è subordinato alla condizione indispensabile della sussistenza in bilancio dei mezzi finanziari occorrenti.

Ora, come è noto, le Casse mutue comunali coltivatori diretti hanno appena i mezzi per l'erogazione dell'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio, nonchè della assistenza ostetrica generica. Esse, cioè, non sono fornite di quei mezzi finanziari che sarebbero necessari per poter organizzare una disposizione dei propri uffici lontano dalle sedi della organizzazione sindacale.

Per tale motivo non ricorre la possibilità di un intervento del Ministero del lavoro per modificare situazioni del genere, in quanto il problema delle sedi degli Enti mutualistici, che il Ministero non può che desiderare come separate e distinte dalle sedi delle organizzazioni sindacali, non può essere risolto mediante determinazioni imperative dell'Amministrazione di vigilanza, bensì ha possibilità di soluzione soltanto se le disponibilità finanziarie degli Enti lo consentono, a giudizio dei rispettivi organi amministrativi.

Quanto al personale dirigente delle Casse mutue, non è da escludere che trattasi delle stesse persone che dirigono o organizzano gli Uffici della Federazione coltivatori diretti, ma la coincidenza è in relazione alla natura delle cariche, che sono, come è ben noto, elettive.

Quanto al rilievo formulato nella seconda parte della interrogazione, è appena il caso di porre in evidenza che il Ministero del lavoro non ha alcuna veste per impedire che tutte le organizzazioni sindacali svolgano opera per accrescere il numero dei rispettivi iscritti nei limiti della libertà sindacale.

**PRESIDENTE.** Il senatore Asaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ASARO.** Rilevo innanzitutto che io non chiedevo ai Ministri di sapere se esistono o no i casi che ho denunciato, perchè in quanto alla loro esistenza, onorevole Sottosegretario, possiamo, come suol dirsi, mettere la mano sul fuoco. Del resto lei stesso, dopo averlo negato all'inizio della sua risposta, ha ammesso, alla fine, che esistono casi sporadici in cui le Casse mutue risiedono nello stesso stabile dell'Associazione coltivatori diretti e adduce che ciò avviene perchè manca la disponibilità di mezzi finanziari nella congiuntura particolare.

Questi casi esistono, certamente, e non sono pochi; rappresentano un sistema.

È troppo noto che la Cassa mutua coltivatori diretti è nata con il marchio dell'imbroglio e costituisce una delle forme più sporche di propaganda demagogica e di coartazione nei confronti dei coltivatori diretti che sono, con ciò distratti dagli organismi sindacali in cui potrebbero difendere efficacemente i loro interessi.

Chiedo scusa del tono, diciamo così, esasperato con cui sono costretto ad esprimere questi rilievi e insisto nel denunciare che si tratta di una realtà non sporadica, ma sistematica e generale. Avviene a Trapani e nei Comuni della provincia, a Palermo e nei Comuni di questa provincia e così immagino sia per tutte le altre provincie d'Italia.

Io chiedevo invece di sapere se questi fatti sono a conoscenza dei Ministeri e come intendono porre rimedio. Ma dopo che ella, nella

forma con cui lo ha fatto, ha ammesso che ai Ministeri tutto ciò è noto, non dice come si intende provvedere. Anzi, di contro, ci crea una nuova preoccupazione prospettando implicitamente che questo sistema continuerà a sussistere.

Sta di fatto che ha soltanto espresso preoccupazione per il programma finanziario, per la mancanza di disponibilità finanziaria, ma non per il fatto che la Cassa mutua coltivatori diretti possa continuare ad essere assorbita, manipolata e manovrata dalla Associazione coltivatori diretti; il che è veramente scandaloso, anzi delittuoso. Dopo tutto quello che si è detto e che si è fatto credere, e cioè che questa Istituzione sarebbe stata il toccasana per la vita lavorativa e per la vecchiaia dei coltivatori diretti, adesso ci si viene a dire che la Cassa mutua non è in condizioni di affittarsi uno stabile e che, per mancanza di mezzi deve subire la coabitazione con una associazione privata e ben determinata.

Credo appunto che l'aspetto più grave della risposta dell'onorevole Sottosegretario sia il riconoscimento delle gravi irregolarità e che non ci si preoccupa di trovare i mezzi per organizzare onestamente la Cassa mutua coltivatori diretti.

Essa non deve essere diretta dal Segretario dell'Associazione coltivatori diretti o dal fiduciario di un determinato sindacato, i quali hanno tutto l'interesse di mantenerla sotto di sé. Devono essere i coltivatori diretti a dirigerla democraticamente dato che sono questi che pagano diecine di migliaia di lire per sostenerla.

E infine che cosa dire del sistema scandaloso, ormai generalizzato, che quando ci si presenta alla Cassa mutua per regolarizzare la propria posizione, la prima domanda che viene rivolta è: prendi la tessera?

Questo, onorevole Sottosegretario, non è un sistema di svolgimento di propaganda organizzativa, come dice lei. Questo è un sistema di ricatti, di infamia; un sistema mostruoso per coartare la libertà dei lavoratori. Nessuno nega che ogni organizzazione ha diritto di svolgere la propria attività per poter fare proseliti nelle proprie file, ma non con questi metodi illeciti. Questo aspetto, per me, è il più preoccupante; e, dichiarando la mia più assoluta insoddisfazione per quello che ho appreso, io avanzo la

esigenza assoluta di una urgente moralizzazione, per lo meno, di questo aspetto della Cassa mutua dei coltivatori diretti.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

**Per la discussione di una mozione.**

**SANTERO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTERO.** Signor Presidente, nella seduta di martedì è stata annunciata una mia mozione, che reca anche la firma di moltissimi altri senatori, concernente l'Euratom ed il Mercato comune. Questa mozione, per motivi noti a tutti, dovrebbe essere al più presto discussa. Io prego la Presidenza, anche a nome del senatore Battista, ch'è questa mozione sia iscritta al più presto all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Se ne è parlato stamane in Commissione degli affari esteri.

**SANTERO.** Mi rivolgo possibilmente alla Commissione del Senato perchè possa essere discussa il primo mercoledì successivo alle vacanze, sempre che il Ministro degli esteri possa essere presente.

**PRESIDENTE.** La Presidenza si è già resa interprete presso il Governo dell'opportunità di discutere sollecitamente questa mozione. Perciò, appena possibile, sarà resa nota la data fissata per la discussione.

**SANTERO.** La ringrazio, signor Presidente.

**Annunzio di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**RUSSO LUIGI, Segretario :**

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere chi ha negato e per quali mo-

tivi il visto d'ingresso in Italia ad uno dei più grandi interpreti mondiali della musica, il violinista sovietico David Oistrach che doveva, oggi 30 gennaio 1957, partecipare al concerto sinfonico del Teatro Argentina di Roma, secondo il programma da tempo prestabilito, atto questo, del rifiuto del visto d'ingresso, che non risulta giustificato da nessuna particolare situazione interna dell'Italia; è offensivo verso l'arte che non conosce barriere, e superando ogni artificiale divisione di popoli e di esseri può rappresentare il tramite di avvicinamento e di incontro in una sfera superiore di armonia, anche quando certe divisioni esistono; ed atto particolarmente più riprovevole, e che deve essere riparato, in quanto compiuto dopo le recenti entusiastiche accoglienze tributate agli artisti italiani nell'U.R.S.S. durante la recente settimana del cinema italiano, e mentre, dopo Leningrado, una Mostra italiana del disegno contemporaneo ha luogo nel Museo delle belle arti di Mosca con favore, interesse e simpatia per l'arte e gli artisti italiani (1041).

**BUSONI.**

Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per sapere le ragioni per le quali nella provincia di Matera è stata ridotta considerevolmente la coltivazione del tabacco, causando gravissimo danno alla produzione, ai coltivatori ed ai lavoratori. Il provvedimento ingiustificato ed inspiegabile colpisce piccoli e medi agricoltori. Sono stati sottratti alla produzione terreni coltivati da oltre dodici anni, che davano la migliore qualità di tabacco, come potrà essere rilevato dalle cartelle di pagamento eseguite dai produttori. Il comunicato della direzione compartimentale coltivatori tabacchi di Lecce ha elencato, eliminandoli dalla coltivazione, numerosi terreni dei comuni di Pisticci, Bernalda, Ferrandina, Montalbano Jonico, Pomarico, Montescaglioso, Craco, ed ha provocato vivissimo e giustificato malcontento. È una gravissima disposizione quella impartita, che colpisce le zone depresse, attuata senza alcuna giustificazione.

Si chiede :

a) sia concessa l'autorizzazione di coltivazione di tabacco a tutti coloro che precedentemente coltivano le zone soppresse;

b) sia allargata, nella provincia di Matera, la coltivazione del tabacco, la cui produzione media per ogni ettaro è superiore a quella delle altre provincie;

c) siano creati tabacchifici per lavorare il prodotto nella suddetta provincia, per occupare la mano d'opera ed alleviare la crescente miseria di quelle contrade (1042).

CERABONA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere perchè non si provvede a sistemare la frana minacciosa del Genelizzo sulla provinciale Ponte Battaglia-Roccanova in provincia di Potenza che interrompe ormai per la terza volta l'unica strada rotabile per questa operosa cittadina.

Tale strada riparata anche l'anno scorso senza però regole tecniche, senza incanalare le acque, senza costruire un muro a monte per contrastare il passo al terreno franoso, cede ogni giorno di più con grave pericolo per le persone e per i veicoli che sono costretti a transitarvi (1043).

MASTROSIMONE.

Al Ministro della poste e delle telecomunicazioni, per conoscere perchè la R.A.I.-TV installando a Lagonegro un ripetitore per diffondere i programmi televisivi in Lucania lo abbia impiantato di dimensioni ridottissime e per di più a ridosso del Monte Serino per cui nessuna utilità pratica deriva alla regione Lucana che povera di ogni conforto chiede almeno questa utile realizzazione (1044).

MASTROSIMONE.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per conoscere perchè l'autorizzazione già concessa dal Ministero del lavoro di un cantiere per i disoccupati di Grumento Nova, Moliterno e Viggiano (provincia di Potenza) sia stata ritirata mentre sarebbe veramente proficuo per la Lu-

cania mantenerla onde utilizzarne le giornate lavorative per gli scavi importantissimi dell'antica « Grumentum » e rimettere in luce una intera città romana, la Pompei Lucana, che costituirebbe per di più un centro archeologico e turistico di altissimo interesse (1045).

MASTROSIMONE.

Ai Ministri dell'interno e dei trasporti, per conoscere se data la mancanza di illuminazione elettrica nelle trascurate stazioni delle ferrovie Calabro-Lucane delle provincie di Matera e Potenza, non si debba provvedere finalmente ad una rapida, doverosa modifica della illuminazione attuale con razionali impianti con lampade elettriche, impianti che sono da anni attesi da quelle dimenticate popolazioni Lucane attualmente affidate nelle suddette Stazioni a precarie e malsicure luci a petrolio nelle lunghe attese serali e notturne nelle sale d'aspetto (1046).

MASTROSIMONE.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quale fondamento abbiano le voci relative ad un presunto intendimento di ampliare l'estensione della colonia penale agricola di Capraia Isola (Livorno), in pieno contrasto con le decisioni del Parlamento, il quale — estendendo al territorio di quel Comune le provvidenze della Cassa del Mezzogiorno — ha inteso imprimere all'Isola una decisiva spinta verso quella valorizzazione turistica alla quale essa ha legittimo diritto ad aspirare (2646).

TURCHI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica di pensione Pinto Vincenzo, pos. n. 284120 N.L./Rev. (2647).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la liquidazione della pensione a

favore di Gambardella Giuseppe di Vincenzo da Montecorvino Rovella, pos. 138629, n. 5, trasmessa al Comitato di liquidazione il 13 dicembre 1954 con elenco n. 58909 (2648).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica relativa alla liquidazione dell'assegno integrativo a favore di Armino Carmela vedova Schiavone, titolare della pensione di reversibilità, pos. n. 5160184 (2649).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la liquidazione della pensione a favore di Paesano Gaetano fu Giuseppe (Buccino) pos. 1453232 (Dirette N.G.) la cui domanda rimonta al 1950 (2650).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra a favore di Ruggiero Annunziata, quale vedova di Locastro Giuseppe (posiz. 582051 N. G.) (2651).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica della pensione a favore di Carotenuto Gennaro (posiz. n. 93255) già inviata al Comitato di liquidazione il 21 giugno 1956 con elenco n. 66835 (2652).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica aggravamento, (posizione n. 471389 N. G.) al nome di Nocerano Pietro (2653).

PETTI.

Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per sapere quali provvedimenti intendano prendere per provvedere a riparare i danni verificatisi a Sciacca (Agrigento) in

seguito alle mareggiate ed al cattivo tempo dei giorni scorsi. Precisamente: il franamento del terreno attorno al Capo S. Marco dove esisteva il faro per i naviganti che è andato distrutto, nonché lo scoscendimento avutosi verso il mare con la perdita di oltre 30 ettari di vigneti e danni alle cantine della zona, oltre che nell'abitato della città, alla caduta dei due muraglioni di sostegno dei riom S. Agostino e Porta di Mare. Facendo rilevare che Sciacca è città compresa tra i comuni da consolidare a spese dello Stato chiediamo l'immediato intervento dei Ministeri competenti che venga disposto quanto occorrente a riparare i danni e a ripristinare la funzionalità del faro e alle provvidenze per gli agricoltori della zona (2654).

MOLINARI, SANMARTINO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere per quali motivi si rimanda ancora la fissazione di un equo prezzo d'ammasso del grano duro, che risponda al prezzo politico fissato per il grano tenero. Il protrarsi di tale notevole sperequazione, mentre è motivo di risentimento fra le popolazioni rurali del Mezzogiorno e della Sicilia, non favorisce la coltivazione del grano duro di cui l'Italia è importatrice, e costituisce la più chiara testimonianza che solo a parole si fa una politica a favore di quelle zone depresse, che, malgrado le note provvidenze (Cassa del Mezzogiorno), hanno visto negli ultimi anni aggravarsi il dislivello del tenore di vita rispetto al Nord, tanto che a causa delle misere condizioni delle masse rurali del Sud, una vera e propria fuga dai campi si verifica ogni giorno (2655).

RUSSO Salvatore, PASTORE Raffaele, GRAMMATICO, SPAGNA, FIORE, ANGRISANI, AGOSTINO, FARINA, DE LUCA Luca, MANCINO, CONDORELLI, ZUCCA.

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 31 gennaio 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

## I. Votazione per la nomina:

- a) di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- b) di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa;
- c) di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizione sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

## III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

## IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

## V. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

8. BITOSI ed altri. — Integrazioni salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

10. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,25).